

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/5488561
e-mail: luigi.moreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott. Pietro Levaggi tel. 010/5488548
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Oggetto: gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, ammodernamento degli impianti delle Strutture Sanitarie Liguri, comprensivo della fornitura di vettori energetici e di altre prestazioni accessorie per un periodo di 120 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) - Lotti n. 6 Numero gara 7242174

Risposte ai quesiti pervenuti fino al 06/05/2019

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

.....
Chiarimenti n. 1 al 29/01/2019 – prot.gen.n. 2071/19 – domande dalla n.1 alla n.6

Chiarimenti n. 2 al 10/02/2019 – prot.gen. 3535/19 – domande dalla n. 7 alla n.19

Chiarimenti n. 3 al 18/02/2019 – prot.gen. 4397/19 - domande dalla n. 20 alla n. 36

Chiarimenti n. 4 al 19/03/2019 - prot.gen.n. 7771/19 - domande dalla n. 37 alla n. 117

Chiarimenti n. 5 al 11/04/2019 – prot.gen.n. 8190/19 – domande dalla n. 118 alla n. 160

DOMANDA 1:

In riferimento alla procedura in appalto si segnala difficoltà al download del file ZIP relativo alla documentazione di gara.
Provando da più accessi, anche con connessione par a 20Mb, il download risulta sempre molto lento ed impraticabile a causa della dimensione del file da scaricare (circa 8 Gb). Si chiede di verificare il corretto funzionamento del download e di fornirci riscontro

RISPOSTA 1

Si comunica che, nonostante l'elevata dimensione del file .zip da scaricare, ad oggi risultano numerosi download avvenuti con successo. Si consiglia, se persiste la problematica, dapprima di provare ad effettuare il download di prima mattina o tardo pomeriggio, ed in caso di ulteriore insuccesso di scrivere nuovamente un chiarimento secondo le modalità prescritte in lex specialis.

DOMANDA 2

Per quanto riguarda il requisito richiesto al punto 7.3.4. del disciplinare di gara (ISO 14001) lo stesso deve sussistere in capo ad ogni concorrente o, in caso di ati come indicato a pag. 20 punto 7.4., in capo a ciascun componente del raggruppamento. In caso di carenza di tale requisito si richiede conferma che sia possibile utilizzare lo strumento dell'avvalimento e, in questo caso, se la Società ausiliaria può essere un membro dell'ATI stessa o deve essere esterna.

RISPOSTA 2

Ciò che viene richiesto non si configura come una domanda di chiarimento in ordine alla disciplina di gara, dato che quest'ultima, sul punto, non fornisce alcuna specifica indicazione.

Pertanto la questione deve essere affrontata e risolta alla luce della generale disciplina di legge e della relativa interpretazione giurisprudenziale.

DOMANDA 3

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione se la seguente interpretazione del disciplinare è corretta.

Nel comma 2 pag. 17 si afferma che il suddetto requisito si intende soddisfatto se l'offerente ha eseguito nel triennio di riferimento uno o più contratti di tipo "Energia" / "Energia+" che comprende tutti i servizi individuati con le lettere a), b), c), d), e) ed il cui importo sia almeno pari alla somma degli addendi previsti per ciascun lotto nella tabella di pagina 17.

In base a quanto sopra si riporta a titolo di esempio il seguente caso.

La società xyz ha un contratto di tipo energia con una P.A. che include tutti i servizi indicati con le lettere a), b), c), d), e). Il valore del contratto è pari a

Anno 2016 17.600.000 €
Anno 2017 10.900.000 €
Anno 2018 14.400.000 €
TOTALE 42.900.000 €

E' corretto affermare che la società xyz possiede il requisito suddetto per la partecipazione al Lotto 5 (valore 29.700.00 €) e quindi per la comprova è sufficiente la presentazione del contratto?

RISPOSTA 3

Si conferma. Quanto prospettato è corretto. Il contratto deve essere stato regolarmente eseguito.

DOMANDA 4

Non riusciamo a trovare l'Appendice 1, indicato a pag.24 (Articolo 11-Sopralluogo) del Disciplinare di gara; manca inoltre il nome dei referenti e l'indirizzo pec da contattare per fissare i sopralluoghi.

RISPOSTA 4

Tutta la documentazione di gara è liberamente scaricabile al link indicato nell'avviso denominato "Comunicazione riferimento doc di gara".

DOMANDA 5

In riferimento al requisito di "capacità Tecnica e Professionale" di cui al par. 7.3 del Disciplinare di gara rappresenta quanto segue.

1. Si chiede di confermare che quanto indicato al punto 2) del predetto Paragrafo, ovvero: "il requisito in esame può essere soddisfatto, per ciascun lotto, anche tramite contratti energia o energia plus o analoghi, purché comprendano al proprio interno la totalità delle componenti indicate alle lett. a), b), c), d) e) e siano di complessivo importo almeno pari alla somma degli addendi previsti per ciascuna colonna" può essere comprovato mediante uno o più contratti il cui valore totale sia pari o superiore al valore complessivo delle componenti indicate alle lett. a), b), c), d) e) della Tabella riportata a pagina 17.

Pertanto rispetto ai valori riportati nella tabella di cui sopra non sarà necessario dimostrare di aver realizzato gli importi riferiti alle singole componenti ma sarà sufficiente raggiungere il valore totale.

A titolo esemplificativo per la partecipazione al lotto 1 un contratto di servizio energia con i seguenti valori è atto a soddisfare il requisito di cui sopra:

a) Manutenzione impianti, termici e di condizionamento	b) Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica	c) Manutenzione impianti elettrici	d) Fornitura di energia elettrica	e) Fornitura di gas naturale	TOTALE COMPLESSIVO
7.000.000	5.000.000	500.000	10.300.000	4.500.000	27.300.000

2. Considerato il limite di aggiudicazione di massimo 3 LOTTI, si chiede conferma che il concorrente che partecipa a tutti i lotti di gara deve essere in possesso - al fine di aggiudicarsi i 3 lotti di maggior valore - dei requisiti richiesti per i lotti 1,5,6.

RISPOSTA 5

1. Con riferimento al primo punto si richiama la risposta al quesito n. 3. Si precisa inoltre che l'esempio riportato è corretto.
2. Per quanto riguarda il secondo punto l'esempio proposto è corretto ai fini dell'aggiudicazione.

DOMANDA 6

In riferimento all'Art. 11 Sopralluogo del Disciplinare di gara laddove si legge: "Il sopralluogo sulle strutture con funzione ospedaliera, come definite dall'Allegato 1, è obbligatorio. omississ... - si chiede di confermare che le strutture da visitare obbligatoriamente sono quelle riportate nell'allegato denominato GMA-SSL - ALL1 – STRUTTURE e precisamente le seguenti 25 su 175:

LOTTO	SSL	ATTIVITA'	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO
1	ASL1	SANITARIA	OSPEDALE	OSPEDALE SAINT CHARLES	BORDIGHERA	Via Aurelia, 122 Bordighera
1	ASL1	SANITARIA	OSPEDALE	GIOVANNI BOREA	SANREMO	Via Giovanni Borea 56 Sanremo
1	ASL1	SANITARIA	OSPEDALE	CIVILE	IMPERIA	Via Sant'Agata 57, 18100 Imperia
1	ASL2	SANITARIA	OSPEDALE	S. Maria Misericordia	ALBENGA	Viale Martiri della Foce, Albenga
1	ASL2	SANITARIA	OSPEDALE	S. Corona	PIETRA LIGURE	Via XXV Aprile 38, Pietra Ligure
1	ASL2	SANITARIA	OSPEDALE	San Giuseppe	CAIRO MONTENOTTE	Via Martiri della Libertà 30, Cairo Montenotte
1	ASL2	SANITARIA	OSPEDALE	San Paolo	SAVONA	Via Genova 30, Savona
2	ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	La Colletta	ARENZANO	Via del Giappone 5, Arenzano
2	ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	A. Micone	GENOVA	Via Oliva 22, Sestri Ponente
2	ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	Celesia	GENOVA	Via Pierino Negrotto Cambiaso 62, Genova Rivarolo
2	ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	Gallino	GENOVA	Via Ospedale Gallino 5, Genova Pontedecimo
2	ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	Villa Scassi	GENOVA	Corso Onofrio Scassi, 1 Genova
6	ASL4	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Nuovo Rapallo	RAPALLO	Vai San Pietro di Novella 8, Rapallo
6	ASL4	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale di Chiavari	CHIAVARI	Via Gio Batta Ghio 6, Chiavari
6	ASL4	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Lavagna	LAVAGNA	Via Don G. B. Bobbio, Lavagna
6	ASL4	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Sestri Levante	SESTRI LEVANTE	Via Arnaldo Terzi 43A, Sestri Levante
6	ASL5	SANITARIA	OSPEDALE	Nuovo Ospedale Felettino	LA SPEZIA	Vai Del Forno Loc. Felettino
6	ASL5	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale S. Andrea	LA SPEZIA	Via Vittorio Veneto 197
6	ASL5	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale S. Bartolomeo	SARZANA	Via Cisa Sud 6, Sarzana
3	EOOG	SANITARIA	OSPEDALE	E.O. Galliera	GENOVA	Mura delle Cappuccine 14, Genova
4	IGG	SANITARIA	OSPEDALE	IRCCS Giannina Gaslini	GENOVA	Via Gerolamo Gaslini 5, Genova
2	OEI	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Evangelico - Presidio Voltri	GENOVA	Via Morselli 44, Genova
2	OEI	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Evangelico - Presidio Castelletto	GENOVA	Salita Superiore San Rocchino 1A, Genova
5	SM	SANITARIA	OSPEDALE	Policlinico San Martino. Ospedale San Martino	GENOVA	Largo Rosanna Benzi 10, Genova
5	SM	SANITARIA	OSPEDALE	Policlinico San Martino. IST	GENOVA	Largo Rosanna Benzi 10, Genova

Stante quanto sopra si chiede, altresì di confermare che le visite presso le strutture rimanenti sono da considerarsi facoltative.

RISPOSTA 6

La lettura proposta è corretta. Si ricorda che allo stato dei fatti l'ospedale Felettino non è ancora stato realizzato e pertanto non è possibile, né dovuto, il sopralluogo.

DOMANDA 7

Considerato che l'indicazione presente nel Disciplinare di Gara (art. 11 – Sopralluogo) riferisce alle sole "strutture con funzione ospedaliera" (allegato 1) le limitazioni di giorno e orario di cui all'appendice 1 "Calendario per i sopralluoghi. GMA-SSL-2018. Gara in 6 lotti", si chiede conferma che per le strutture di carattere non ospedaliero sia possibile effettuare i sopralluoghi liberamente, anche in giornate diversi da

quelle indicate nell'appendice 1, previa naturalmente richiesta di appuntamento secondo modalità e tempistiche previste dalla documentazione di gara"

RISPOSTA 7

I sopralluoghi ai presidi della tipologia "STRUTTURA MINORE", hanno carattere facoltativo in considerazione della relativa semplicità impiantistica. Eventuali sopralluoghi che si desidera effettuare devono essere concordati con le modalità definite dall'appendice 1, ferme restando le disponibilità delle SSL, che daranno priorità affinché tutti gli operatori economici abbiano modo di prendere visione delle strutture ospedaliere. Le giornate indicate nell'appendice 1 hanno valore indicativo e le SSL, nel limite delle loro possibilità compatibilmente con il servizio ordinario, potranno assegnare ulteriori o diverse disponibilità.

DOMANDA 8

In relazione alle modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art.7.3.1 del Disciplinare di gara (pag. 17), siamo a chiedere conferma che nel caso in cui si optasse per la modalità di cui al punto 2 (ovvero ricorrendo a contratti energia o energia plus o analoghi e comunque omnicomprensivi delle 5 voci di attività di cui alla tabella ivi riportata), ai fini di soddisfare la partecipazione a più lotti sia sufficiente e corretto sommare l'importo complessivo di ciascun contratto portato a referenza, raggiungendo il quorum complessivo per ciascun lotto partecipato (a sua volta derivante dalla sommatoria degli addendi di ciascuna colonna).

RISPOSTA 8

Si conferma.

DOMANDA 9

Si chiede altresì conferma che nel caso in cui, ricorrendo alla modalità di cui al punto 2, difettasse una parte di importo complessivo (sommatoria dei lotti in gara), si possa comunque ricorrere alla dimostrazione, tramite la modalità di cui al punto 1, delle singole 5 voci di attività di cui in tabella fornendo pertanto fatturato analogo per ciascuna singola attività da soddisfare.

RISPOSTA 9

Si conferma.

DOMANDA 10

Relativamente agli ammodernamenti obbligatori si chiede conferma che sia possibile proporre all'interno del progetto delle soluzioni migliorative che comportino un obiettivo beneficio in termini di sicurezza, affidabilità, contenimento delle emissioni, riduzione dei consumi energetici ed in generale che producano un vantaggio per le Aziende Sanitarie, senza stravolgere la finalità ultima a cui mirano le opere obbligatorie.

RISPOSTA 10

Si conferma, limitatamente alle migliorie. Non sono invece ammesse varianti in offerta, rispetto agli ammodernamenti obbligatori.

DOMANDA 11

Nell'ipotesi che sia possibile inserire delle migliorie nelle opere obbligatorie, si chiede conferma che esse possano essere descritte all'interno del documento "Progettazione preliminare in sede di offerta, per gli interventi di ammodernamento obbligatori", richiesto al punto 13.2.2.6 del Disciplinare di gara.

RISPOSTA 11

Si conferma che è possibile, come da art. 13.2.2.6 del DG. La definizione di detta progettazione preliminare ha comunque carattere facoltativo.

DOMANDA 12

Nell'ipotesi che sia possibile inserire delle migliorie nelle opere obbligatorie si chiede conferma che gli aspetti relativi al contenimento dei consumi energetici possano essere descritti e considerati all'interno del documento "Risparmio energetico, dovuto ad interventi offerti in aggiunta a quelli obbligatori (ammodernamenti facoltativi)", richiesto al punto 13.2.2.4 del Disciplinare di gara.

RISPOSTA 12

No. Si tratta di aspetti valutativi diversi.

L'eventuale progettazione offerta per gli interventi obbligatori è valutata alla luce delle indicazioni sub 13.2.2.6 del disciplinare.

Gli eventuali interventi offerti in aggiunta a quelli obbligatori (quindi diversi) sono valutati alla luce delle indicazioni sub 13.2.2.4 del disciplinare.

DOMANDA 13

Si chiede conferma che un raggruppamento temporaneo costituendo dalle società A,B,C,D,E che partecipa a tutti e sei i Lotti nella medesima composizione, possa coprire il requisito di cui all'art. 7.3.1 n. 2 con la società B che funge da ausiliaria alla società A mandataria, fermo restando il soddisfacimento dei restanti requisiti in caso di RTI?

RISPOSTA 13

Si conferma, fermi restando i vincoli di possesso dei requisiti posti dalla legge per i raggruppamenti e quelli indicati nel disciplinare di gara ed in particolare, per il caso sottoposto, all'art. 7.4.

DOMANDA 14

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi/forniture analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione:

la realizzazione di un impianto di cogenerazione in parallelo ed in supporto di una centrale termica funzionante con combustibile tradizionale presso siti industriali è da intendersi come intervento di riqualificazione energetica?

RISPOSTA 14

Il valore dell'impianto di cogenerazione può essere considerato come facente parte della categoria "b) Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica", di cui alla tabella inserita nell'art. 7.3.1 del DG.

DOMANDA 15

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi/forniture analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione:

Nel caso di realizzazione di un impianto di riqualificazione energetica che costituisce parte di un contratto EPC (Energy Performance Contract) che include la progettazione, realizzazione, conduzione, manutenzione e fornitura di vettori energetici, è possibile certificare l'importo dell'impianto realizzato mediante il valore dell'investimento indicato nel contratto, ad esempio nel piano di ammortamento?

RISPOSTA 15

Si conferma.

DOMANDA 16

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi/forniture analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione:

Nel caso una società abbia sottoscritto con una P.A. un contratto Energia/Energia+ (che include tutti gli oggetti di fornitura indicati con le lettere a), b), c), d), e) del paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara) come mandataria/mandante di un RTI, è possibile certificare il valore del contratto di competenza mediante le fatture emesse da detta società verso la P.A. in questione e da essa certificate?

RISPOSTA 16

In gara è sufficiente l'autodichiarazione. Nel caso di verifica, sarà richiesto il certificato di regolare esecuzione rilasciato all'ati nel suo complesso (salvo motivata impossibilità di ottenerlo). Se tale certificato indicherà la quota di esecuzione dell'interessata, entro l'ati, ciò sarà sufficiente. In caso contrario, potrà farsi riferimento alle fatture, purché vi sia evidenza documentale del fatto che le componenti dell'ati hanno fatturato

separatamente, ciascuna per la propria quota, o che vi siano fatture unitarie della mandataria (o altra documentazione ufficiale) indicanti le specifiche quote di pertinenza.

DOMANDA 17

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi/forniture analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione:

Una società è in possesso del requisito 7.3.1 del disciplinare di gara relativo ad uno o più lotti mediante contratti Energia/Energia+ che includono tutti gli oggetti di fornitura indicati con le lettere a), b), c), d), e). Per aumentare le possibilità di aggiudicazione tale società intende presentarsi in RTI in qualità di mandataria.

1. È corretto affermare che il possesso del requisito ottenuto per uno o più lotti mediante contratti Energia/Energia+ equivale al possesso dei requisiti dei singoli oggetti di fornitura indicati nella tabella del punto 7.3.1.2 del disciplinare di gara relativi ai medesimi lotti dei quali si possiedono i requisiti tramite contratti Energia.

In caso di risposta positiva si chiede conferma che:

2. tale equivalenza sia sufficiente ad assolvere il requisito di prevalenza richiesto alla mandataria al punto 7.4 comma 7).
3. I requisiti puntuali delle mandanti per i singoli oggetti di fornitura, si possano sommare ai requisiti previsti nella tabella del punto 7.3.1.2 del disciplinare di gara nei lotti nei quali la mandataria possiede il requisito ottenuto tramite contratto Energia/Energia+.
4. La mandataria può sommare i requisiti ottenuti da contratti diversi dai contratti Energia/Energia+, in base ai quali possiede già il requisito per essere aggiudicataria di un lotto. Esempio: la mandataria della RTI possiede il requisito per essere aggiudicataria del LOTTO 1, in base a contratti Energia/Energia+, per il quale il requisito per l'oggetto di fornitura "Manutenzione Impianti Elettrici" è pari a 1.800.000 euro. Inoltre la stessa mandataria possiede un ulteriore fatturato specifico per "Manutenzione Impianti Elettrici" di € 1.000.000 ottenuto su altri contratti non di tipo Energia. Infine una mandante possiede un ulteriore fatturato specifico per "Manutenzione Impianti Elettrici" di € 2.000.000, acquisito da contratti diversi da contratti Energia/Energia+. È corretto affermare che la RTI possiede il requisito per l'oggetto di fornitura "Manutenzione impianti elettrici" pari a € 1.800.000+€ 1.000.000+€2.000.000 =€ 4.800.000?

In caso di risposta negativa si chiede come si possano sommare al requisito ottenuto dalla mandataria tramite contratti Energia/Energia+, i requisiti della mandataria/mandanti ottenuti mediante contratti non di tipo Energia/Energia+.

RISPOSTA 17

Con riferimento al punto 1 si conferma.

Con riferimento al punto 2, la prevalenza ha significato matematico. La mandataria deve poter apportare requisiti in misura percentualmente superiore a quella delle mandanti, indipendentemente dall'entità totale dei requisiti dell'una e delle altre. È dunque sufficiente che la mandataria possa coprire la maggioranza relativa del requisito (sul piano quantitativo) anche se, in ipotesi, una o più mandanti lo possiedono in misura maggiore, in assoluto, rispetto alla mandataria.

Resta fermo, per il caso sottoposto, ogni ulteriore vincolo di cui all'art. 7.4 c.7 del DG.

Con riferimento al punto 3 si conferma, fermo restando, per il caso sottoposto, ogni ulteriore vincolo di cui all'art. 7.4 c.7 del DG.

Con riferimento al punto 4, l'esempio riportato è corretto.

ATTENZIONE: la risposta al quesito 17 è stata maggiormente precisata con la risposta al quesito 29.

DOMANDA 18

Con la presente si chiede conferma che la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'Art. 7.3.1 del Disciplinare di gara possa essere fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice, così come da prassi consolidata da Consip SpA, anche con dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la sottoscrizione avverrà con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione sarà accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente.

RISPOSTA 18

La modalità citata non corrisponde alle previsioni dell'art. 7.3.1. del Disciplinare, alle quali i concorrenti dovranno attenersi. Resta salva la valutazione di eventuali ipotesi di comprovata ed incolpevole impossibilità.

DOMANDA 19

In riferimento al punto 7.5 del disciplinare di gara "Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili". I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: i requisiti di cui ai punti 7.3.2. tecnici o organismi tecnici, devono essere posseduti: a) dai consorzi di cui all'art. 45, 2 lett. b) del codice.

Si chiede conferma che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione di lavoro e consorzi tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del Codice), il requisito deve essere posseduto in capo al consorzio oppure in alternativa da una delle cooperative indicate quali esecutrici.

RISPOSTA 19

Sul punto il disciplinare ha inteso conformarsi al bando-tipo ANAC relativo ai servizi. Questo prevede che il requisito in questione debba essere posseduto dal consorzio (per i consorzi ex art 45.2, lett. b), del codice) e non contempla la possibilità che sia posseduto dai consorziati (dei quali sono computabili solo i mezzi d'opera e l'organico medio), mentre una siffatta possibilità è ammessa per i consorzi ex art. 45.2, lett. c)).

Dunque il requisito deve sussistere in capo al consorzio, nel caso dei consorzi ex art. 45.2, lett. b).

Si ricorda, tuttavia, che riguardo al il requisito in questione (di cui al punto 7.3.2 del disciplinare), sempre in conformità al bando-tipo ANAC, è previsto che il concorrente debba disporre dei tecnici od organismi tecnici "che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico". Sicché ciò che conta non è l'appartenenza in organico, ma la disponibilità (in senso giuridico, e come tale comprovabile), per il caso di aggiudicazione.

DOMANDA 20

All'interno del documento Appendice 3: Modelli per la presentazione dell'offerta il Modello 7 – Progettazione preliminare, relativo all'art. 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara, fa riferimento ai "...progetti preliminari per investimenti obbligatori...". Si chiede dunque conferma che per ciascun ammodernamento obbligatorio si debba redigere una specifica relazione, conforme alle indicazioni riportate nell'art. 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara. Per maggior chiarezza, si chiede di confermare che, in presenza di N ammodernamenti obbligatori per il Lotto X, si debbano redigere N relazioni.

RISPOSTA 20

La prospettazione è corretta nel caso in cui i concorrenti intendano esercitare la facoltà di predisporre il progetto preliminare degli investimenti obbligatori. La mancata predisposizione non rappresenta causa escludente, ma non consentirà di concorrere per il punteggio previsto (3 punti).

DOMANDA 21

Si chiede di confermare che per ciascun ammodernamento facoltativo si debba redigere una specifica relazione, conforme alle indicazioni riportate nell'art. 13.2.2.4 del Disciplinare di Gara. Per maggior chiarezza, si chiede di confermare che, in presenza di N ammodernamenti facoltativi per il Lotto X, si debbano redigere N relazioni.

RISPOSTA 21

Si conferma. Fermo restando che per talune tipologie di interventi le relazioni possono limitarsi alla semplice compilazione del modello proposto. Si tratta dei casi in cui i modelli non contengono l'indicazione "Redazione a carico dell'offerente".

DOMANDA 22

Per alcune strutture non è al momento possibile assicurare che esse siano comprese all'interno del perimetro contrattuale fin dalla sua sottoscrizione. In particolare si fa riferimento alle strutture dei presidi ospedalieri Ospedale S. Charles di Bordighera, Ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga, Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, Palasalute di Imperia, Palasalute Baragallo, Bordighera – EX Palazzina Uffici, Bordighera – Nuovo Corpo Fabbrica. Si chiede di confermare che per gli edifici sopra elencati non debbano essere proposti ammodernamenti facoltativi.

RISPOSTA 22

Si conferma.

DOMANDA 23

Per quanto riguarda gli interventi di ammodernamento facoltativi, qualora si propongano sostituzioni di generatori di vapore esistenti, si domanda se i risparmi generati debbano essere calcolati come descritto nel paragrafo 3.1.1 dell'Appendice 2 al CSA, relativo agli ammodernamenti degli impianti di conversione energetica diversi da cogeneratori e trigeneratori, oppure si debbano determinare come previsto dal comma 2 del paragrafo 3.4 "Definizione di RE nel caso di ammodernamenti che introducono soluzioni impiantistiche meno energivore", dell'Appendice 2 al CSA. Nel caso la risposta al quesito preveda l'applicazione del paragrafo 3.1.1 dell'Appendice 2 al CSA si chiede di esplicitare i valori medi stagionali di rendimento (η) e il numero di ore equivalenti annue di produzione (OEA) da considerare per le formule di calcolo.

RISPOSTA 23

La fattispecie descritta, se proposta, dovrà essere trattata come un ammodernamento che introduce soluzioni impiantistiche meno energivore sulla base delle indicazioni di cui all'art. 3.4 c.2 dell'appendice 2 al DG.

DOMANDA 24

Si chiede di confermare che le descrizioni degli ammodernamenti facoltativi, costituite da relazioni di 10 fogli A4, come descritto nel paragrafo 13.2.2.4 del Disciplinare di Gara allegato al CSA, debbano essere allegati ai modelli 5.1 e, a seconda dei casi, ai modelli 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, contenuti nell'Appendice 3 al CSA.

RISPOSTA 24

Si conferma. Fermo restando che per talune tipologie di interventi le relazioni possono limitarsi alla semplice compilazione del modello proposto. Si tratta dei casi in cui i modelli non contengono l'indicazione "Redazione a carico dell'offerente".

DOMANDA 25

Si chiede di confermare che i progetti preliminari per investimenti obbligatori, costituiti da relazioni di 30 pagine più 10 pagine A4 di allegati come descritto nel paragrafo 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara allegato al CSA, debbano essere allegati ai modello 7, contenuto nell'Appendice 3 al CSA, debitamente compilato.

RISPOSTA 25

Si conferma.

DOMANDA 26

Con riferimento alla procedura in oggetto ed, in particolare, all'art. 7.1 Requisiti di idoneità del Disciplinare di gara, punto 4, "SOA per categorie OG1, OS28 e OS30, ovvero OG11, per importi corrispondenti al valore degli interventi di ammodernamento degli impianti termici e di condizionamento, nonché elettrici, previsti a carico dell'aggiudicatario", si chiede conferma che i concorrenti dovranno essere in possesso di certificazione SOA per le classi corrispondenti al singolo Lotto e non in sommatoria qualora partecipino a tutti i lotti.

RISPOSTA 26

Per la partecipazione è sufficiente disporre delle SOA per le classi corrispondenti al singolo lotto. Varrà a che a questo proposito la disciplina inerente al rapporto fra requisiti e lotti aggiudicabili, contenuta nel par. 3, punto 7, del disciplinare di gara. Rimane inoltre impregiudicata la facoltà, di cui all'art. 7.1, sub 5, del disciplinare di gara, di partecipare in assenza di qualificazione SOA, purché in tal caso il concorrente si riservi validamente di subappaltare i lavori, in conformità alla disciplina del subappalto contenuta nella legge e nel disciplinare.

DOMANDA 27

Con la presente si chiede se, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al 7.3 del disciplinare di gara, con specifico riferimento al sottopunto 7.3.1 capoverso 2, possa essere considerato "contratto analogo" un servizio energia ed efficientamento energetico che preveda la fornitura, installazione, conduzione e manutenzione di una centrale di trigenerazione, che include, oltre all'acquisto di gas naturale da parte del gestore del contratto e l'erogazione di energia termica ed elettrica al committente, anche la manutenzione e conduzione dell'impianto.

RISPOSTA 27

La lettura del quesito, che lascia margine un margine di interpretazione, porta a ritenere che il contratto citato non comprenda la fornitura di energia elettrica, come richiesta nell'appalto oggetto della presente procedura, bensì la sola erogazione dell'energia autoprodotta. In tal senso, pertanto, il contratto proposto non è sufficiente alla comprova dei requisiti di cui all'art. 7.3.1 c.2 del DG.

DOMANDA 28

Con riferimento al paragrafo 13.2.2.6 "Offerta tecnica - Criterio di valutazione n.6 - Documentazione da predisporre ed indicazioni per l'OE" del Disciplinare di Gara si chiede di confermare che la progettazione preliminare, per gli interventi di ammodernamento obbligatori, debba essere contenuta per ciascun Lotto, indipendentemente dal numero di interventi obbligatori richiesti per il medesimo Lotto, in massimo 30 fogli solo fronte in formato A4, oltre ad allegati fino a 10 fogli A4 con contenuti grafici.

RISPOSTA 28

L'interpretazione proposta non è corretta. Il limite massimo di pagine è da intendere per singola progettazione, facoltativamente resa disponibile in sede di offerta.

DOMANDA 29

La scrivente possiede 2 contratti, che per comodità chiamiamo A e B, all'interno dei quali vengono svolte tutte le attività indicate alle lettere a), b), c), d), e) della tabella riportata all'interno dell'Articolo 7.3.1 del Disciplinare di Gara "Requisiti di capacità tecnica e professionale", "Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi", "Oggetto della Fornitura/Servizio analogo".

La scrivente possiede inoltre 2 contratti, che chiamiamo C e D, all'interno dei quali vengono svolte le attività indicate alle lettere a), c), d), della tabella di cui all'Articolo 7.3.1 del Disciplinare.

Con riferimento all'esempio sopra riportato, relativamente alle modalità di soddisfacimento del requisito di cui all'Articolo 7.3.1 del Disciplinare, la Scrivente chiede sia chiarita quale sarà la modalità di calcolo utilizzata da codesta Spett.le Stazione Appaltante per definire gli importi totali relativi alle singole componenti, ai fini dell'aggiudicazione di ciascun lotto.

RISPOSTA 29

Nell'ambito dell'art. 7.3.1. sono previste modalità fra loro alternative di raggiungimento del requisito.

Nel caso sub 1, indipendentemente dalla natura dei contratti e dalla quantità dei contratti portati a referenza, devono essere raggiunti gli importi complessivi indicati in tabella per ciascuna componente del servizio/di fornitura.

Nel caso sub 2, eventuali contratti energia o energia plus, possono essere adottati purché abbiano al proprio interno ciascuna delle indicate componenti ed in questo caso è sufficiente guardare al valore complessivo dei

contratti energia o energia plus, indipendentemente dalle quote-parte relative alle componenti. Questo è stato previsto per non pregiudicare eventuali operatori economici che abbiano referenze costituite da contratti energia o energia plus, nei quali non si possa distinguere il valore specifico di ciascuna delle componenti indicate nella tabella.

Ciò non esclude che, se i contratti energia o energia plus hanno al proprio interno una chiara e precisa individuabilità delle singole componenti, essi vengano fatti valere in relazione all'ipotesi sub 1, anziché a quella sub 2.

Le due modalità, sub 1 e 2, sono, come detto, fra loro alternative.

Quindi non è possibile sommare l'importo complessivo di un contratto energia o energia plus agli importi di diversi contratti che non siano tali ed abbiano ad oggetto distintamente una o più delle componenti richieste (ad esempio la manutenzione, ma non la fornitura).

Per contro, se il contratto energia o energia plus reca una distinta indicazione delle componenti comprese al proprio interno, è possibile sommare ciascuna di esse alle corrispondenti componenti di altri contratti, per soddisfare il requisito secondo la modalità di cui al punto 7.3.1, sub paragrafo 1 del disciplinare.

PRECISAZIONE RELATIVAMENTE AL QUESITO 17

Stante quanto sopra, e per maggiore chiarezza, si precisa la risposta al precedente quesito 17 deve essere lette coordinatamente al testo della presente risposta ed in particolare che:

- La risposta alla terza parte del precedente quesito 17, è stata formulata nell'ipotesi in cui il contratto energia plus citato consenta di individuare al proprio interno tutte le componenti previste dalla tabella al punto 7.3.1 c.2 del DG;
- la risposta alla quarta parte del precedente quesito 17, è stata formulata nell'ipotesi in cui il contratto energia plus citato consenta di individuare al proprio interno la componente "manutenzione impianti elettrici" per EUR 1.800.000 ipotizzati nell'esempio.

DOMANDA 30

Confermare che il riferimento al DM 36/2008 indicato all'art. 7.1.3 del disciplinare di gara è da considerare un refuso e che il DM di riferimento corretto è il DM 37/2008;

RISPOSTA 30

Si conferma.

DOMANDA 31

Confermare che un'azienda che abbia un contratto comprendente i servizi di cui alle lettere dalla a) alla e) dell'art. 7.3.1 del disciplinare con un valore pari al 15% del valore richiesto, ed in possesso di tutti gli altri requisiti necessari, possa partecipare alla gara in ATI quale mandante con una quota del 15%.

RISPOSTA 31

Tale prospettazione non è compatibile con le disposizioni di cui all'art. 7.4 c.7 del DG, che per le mandanti fissa la soglia minima del 20%. Pertanto la partecipazione non sarebbe ammissibile.

DOMANDA 32

Facciamo seguito alla precedente richiesta (*omissis*), relativa al punto 7.3.4 del disciplinare di gara (ISO 14001) (domanda 2), ed alla risposta (2) nella quale si precisa che la "disciplina di gara ... sul punto non fornisce alcuna specifica indicazione".

Poiché l'avvalimento del requisito della certificazione ISO 14000 è consentito dall'art. 89 Codice contratti, senza imporre necessariamente di avvalersi della capacità di altri partecipanti ad un medesimo raggruppamento, chiediamo conferma che la disciplina di gara non abbia invece imposto che l'ausiliaria esegua direttamente il servizio per il quale il certificato è richiesto, come espressamente disposto dall'art. 8.3 per i requisiti titoli di studio e/o professionali; dubbio che sorge dall'art. 7.4.9 il quale impone che i requisiti di certificazione "devono sussistere in capo a ciascun componente del raggruppamento, per l'attività che è destinato a svolgere in caso di esecuzione".

RISPOSTA 32

Si richiama la precedente risposta n. 2 citata; la questione prospettata deve essere risolta sulla base della vigente disciplina di legge.

Il punto 7.4.9 del disciplinare significa, ad esempio, che, se entro un'ATI, un operatore economico si candida a svolgere solo attività di fornitura, per la sua partecipazione all'ATI è necessario disponga delle certificazioni limitate a tale attività, senza che le certificazioni stesse debbano estendersi all'intero oggetto dell'appalto.

DOMANDA 33

In riferimento al punto 7.3.4. del disciplinare di gara riguardante il possesso del requisito richiesto (ISO 14001) si formula il seguente quesito:

La scrivente intende partecipare alla gara in oggetto come costituendo R.T.I. così composto:

- Soggetto A (in possesso di ISO 14001:2015)
- Soggetto B Consorzio Artigiano (non in possesso di ISO 14001:2015)

I 2 consorziati indicati dal Soggetto B come esecutori dei lavori sono entrambi in possesso di ISO 14001:2015. Si richiede pertanto a codesta Stazione Appaltante se in capo al soggetto B viene riconosciuto il possesso della certificazione ISO 14001:2015 in quanto il requisito viene soddisfatto dai 2 consorziati esecutori dei lavori.

RISPOSTA 33

La questione deve essere risolta in applicazione dell'espressa previsione dell'art. 7.3.5. del disciplinare, conforme alle previsioni del bando-tipo di ANAC.

DOMANDA 34

All'art 7.3.2 comma iii) del Disciplinare di Gara si afferma che "il concorrente deve avere la disponibilità di un soggetto idoneo ad assumere la veste di terzo responsabile". Premesso che il d.lgs. 192/05 e il dpr 74/13 definiscono il terzo responsabile come la persona fisica o giuridica in possesso di opportuni requisiti e che nei medesimi decreti viene richiesto per gli impianti con potenza superiore a 350 kW il possesso di "certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del DPR del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28";

Si chiede di confermare che il requisito richiesto all'art 7.3.2 comma iii) del Disciplinare di Gara possa essere soddisfatto mediante la produzione della certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici e/o della certificazione SOA nelle categorie OG 11 e/o OS 28 e che pertanto il ruolo di t.r. sarà assunto dal concorrente quale persona giuridica in possesso delle predette certificazioni.

RISPOSTA 34

Quanto descritto è ammissibile per la comprova del requisito di cui all'art. 7.3.2.1.a.iii.

DOMANDA 35

Si chiede di confermare se il possesso della certificazione ISO 14001 può essere oggetto di avalimento.

RISPOSTA 35

Si faccia riferimento alla risposta fornita per il quesito n.2.

DOMANDA 36

Con la presente, si chiede di confermare che il requisito di cui al paragrafo 7.3.1 punto 1, relativamente agli importi della colonna b) "Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica" possa essere soddisfatto

con fatturato per "servizio tecnologico con miglioramento efficienza energetica per impianti elettrici, Speciali e di illuminazione" all'interno di contratti Multiservice.

RISPOSTA 36

La modalità citata è ammissibile ai fini della comprova del requisito.

DOMANDA 37

Si chiede di confermare che, ove siano previsti anche degli ammodernamenti obbligatori, le formule per la valutazione del risparmio energetico (RE) degli ammodernamenti facoltativi, descritte nell'Appendice 2 "Valutazione degli interventi di ammodernamento offerti", debbano così intendersi: La somma delle energie consumata prima dell'ammodernamento facoltativo sia determinata sulla base della situazione attuale tenuto anche conto delle modifiche apportate dagli interventi obbligatori.

Per chiarire meglio il concetto espresso si consideri il seguente esempio: in un sito ove sia presente una caldaia non a condensazione installata in data anteriore 1/1/2006 (rendimento medio stagionale 0,87 da tabella 3 dell'appendice 2 al CSA), è previsto l'intervento obbligatorio di installazione di una nuova caldaia non a condensazione (rendimento medio stagionale 0,91 da tabella 3 dell'appendice 2 al CSA); il concorrente che offra come ammodernamento facoltativo l'installazione di una caldaia a condensazione (rendimento medio stagionale 0,97 da tabella 3 dell'appendice 2 al CSA) dovrà considerare nel calcolo del risparmio che il consumo ex-ante all'intervento facoltativo sia quello della caldaia installata nell'intervento obbligatorio, ovvero 0,91.

RISPOSTA 37

L'interpretazione proposta non è corretta. Gli interventi di ammodernamento obbligatori sono stati definiti dalla committenza, ne sono state fornite le caratteristiche tecniche minime richieste e devono essere realizzati e compensati esclusivamente mediante la quota di investimento QI. Essi non possono essere a loro volta oggetto di ammodernamenti facoltativi in sede di offerta. Gli ammodernamenti facoltativi possono riguardare impianti non interessati da ammodernamenti obbligatori.

DOMANDA 38

Nell'art. 4 del Capitolato Speciale di gara si precisa che per la struttura EOOG e per le strutture ospedaliere delle quali il nuovo ospedale di Felettino sarà sostitutivo, sarà possibile garantire il servizio in aggiudicazione nella sua interezza per 5 anni, pertanto si chiede conferma che il periodo di ammortamento degli interventi facoltativi non potrà essere superiore verosimilmente a 4 anni, considerando circa 1 anno per la realizzazione degli stessi interventi. Inoltre si chiede di precisare se per i presidi ospedalieri Ospedale S. Charles di Bordighera, Ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga ed Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte è corretto non prevedere interventi di riqualificazione facoltativi in quanto la base d'asta annua definita per il presente appalto non tiene in considerazione dette strutture.

RISPOSTA 38

Le opzioni descritte ed i limiti temporali individuati hanno lo scopo di fornire agli operatori economici una descrizione degli scenari utili per definire la propria offerta. Allo stato non è possibile garantire, né escludere, una durata contrattuale diversa da quella descritta.

Si conferma che gli interventi di ammodernamento facoltativi dovranno interessare il solo perimetro contrattuale definito nei documenti di gara.

DOMANDA 39

Nell'art. 15.3 del Disciplinare di gara si definisce OfE0 come *"il valore totale di partenza per la definizione delle offerte"*, che è definito in allegato 6 nel modo seguente:

LOTTO	OfE ₀
LOTTO 1	15.291.118,58 €
LOTTO 2	11.313.160,69 €
LOTTO 3	3.600.409,67 €
LOTTO 4	5.664.680,27 €
LOTTO 5	13.304.394,44 €
LOTTO 6	9.881.131,20 €

Nell'allegato 6 "BDA -Simulazione" si evince che il valore della BDA NON è comprensivo della quota QB derivante dai risparmi sulle forniture, infatti il valore annuo indicato nella BDA è inferiore rispetto a quello indicato nella tabella riportata a fianco, i cui valori corrispondono a OfE0.

Pertanto il valore OfE0 è stato calcolato considerando anche il valore QB ottenibile con una %_bonus pari al 100% ed una percentuale di risparmio energetico sui consumi pari al 10%. Questo aspetto a nostro avviso è già un'anomalia, in quanto il valore di partenza *per la definizione delle offerte* dovrebbe corrispondere al valore di BDA.

Si fa presente, che per come è stato strutturato il calcolo della quota OfEi, se un concorrente nell'ottica di ottenere il massimo punteggio tecnico (ovvero investendo su interventi di risparmio energetico volti all'ottenimento del massimo valore di RE) intende offrire una percentuale di risparmio energetico sui consumi ben superiore al 10% e una %_bonus che consente al concorrente di ripagarsi dell'investimento sostenuto, la OfEi può risultare superiore all'importo previsto sia per la BDA che per la OfE0. Si fa inoltre presente che la quota bonus conseguente dall'ottenimento di RE elevati e che serve al concorrente per ripagarsi dell'investimento sostenuto può anche determinare un aumento del valore di OfEi, fino ad arrivare,

in caso di ribassi minimi sui prezzi di riferimento a BDA, al superamento del valore a BDA e al valore OfE0 con la conseguente esclusione dall'offerta dalla gara (OfEi > OfE0 è indicato come motivo di esclusione nell'art. 18 comma 11 del Disciplinare di gara).

Quindi, a nostro avviso, la modalità di calcolo dell'offerta economica è una seconda anomalia ed è contrapposizione con gli obiettivi dell'affidamento della gara (ovvero con la riduzione dei consumi energetici e degli impatti ambientali) in quanto va a penalizzare un concorrente che decide di investire su interventi di efficientamento (per l'ottenimento del massimo valore di RE sull'offerta tecnica).

Pertanto si chiede di rivedere la modalità di calcolo di OfE0 e OfEi, magari andando a decurtare, ai valori dei consumi utilizzati per il calcolo di *OfEFE,i*, *OfEFG,i* e *OfEFC,i*, i risparmi derivanti dagli interventi. Tale soluzione generalmente è utilizzata nei contratti EPC per garantire un equilibrio tra aumento della quota bonus e riduzione corrispondente della quota di fornitura e per garantire una corrispondenza tra valore dell'offerta e canone contabilizzato dalle SSL nel corso del contratto.

RISPOSTA 39

La base d'asta è comprensiva della QB, in quanto essa deve derivare da risparmi sulla fornitura di energia che è inclusa nella base d'asta.

In termini di energia complessivamente risparmiata, i risparmi energetici RE offerti verranno valutati in sede di offerta tecnica.

In sede di offerta economica, invece, verrà valutata la sola percentuale oggetto di offerta (%BONUS), applicata ad un valore di risparmio economico ipotetico minimale, non modificabile in sede di offerta ed uguale per tutti i concorrenti del lotto, con il solo scopo di tenere conto del vantaggio economico per la SSL derivante dalla condivisione del risparmio che gli operatori economici intendono proporre.

Non si ravvisano pertanto le anomalie indicate.

DOMANDA 40

I rendimenti indicati nella tabella 3 dell'appendice 2, che determinano il valore di RE e che determinano anche le penali da applicare in caso di non raggiungimento delle performance, sono da ritenersi valide in caso di utilizzo di acqua calda come fluido termovettore. Ma in alcuni ospedali, oggetto del servizio di fornitura, i fluidi termovettori sono vapore o acqua surriscaldata, pertanto i valori dell'efficienza media stagionale dell'impianto nella configurazione anteriore all'intervento, indicati nella tabella 3, non sono tecnicamente utilizzabili per tali casi.

Si chiede pertanto di integrare la tabella 3 con i rendimenti medi previsti in caso di vapore e acqua surriscaldata.

RISPOSTA 40

Nel caso di impianti esistenti i valori di rendimento proposti sono quelli minimi desunti dalla legge la quale non specifica distinzioni sul fluido vettore impiegato.

Nel caso di interventi facoltativi proposti dagli operatori economici essi si configureranno sulla base delle indicazioni di cui all'art. 3.4 c.2 dell'appendice 2 al DG.

DOMANDA 41

Nella formula di calcolo di RE, indicata nell'appendice 2 paragrafo 3.2, nel caso di ammodernamenti che introducono l'utilizzo di fonti rinnovabili non è previsto l'inserimento del valore di efficienza media stagionale sia ante che post intervento.

Si chiede di verificare se la formula sia corretta.

RISPOSTA 41

Trattandosi di introduzione di sistemi oggi non presenti il quesito non appare chiaro. La formula intende valutare l'energia fornita alle SSL con produzione da fonte rinnovabile. Per tale scopo la formula appare corretta.

DOMANDA 42

Nel disciplinare di gara è richiesta una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Si chiede se, dato che si può partecipare per tutti i lotti, ma che si può risultare aggiudicatari solo di tre lotti, nell'ipotesi di partecipazione a più di tre lotti, l'impegno per la cauzione definitiva può essere limitato ai tre lotti di importo più elevato.

RISPOSTA 42

Il disciplinare è stato adeguato, sul punto, in sede di rettifica.

DOMANDA 43

Il disciplinare di gara al punto 7.3.4 - Gestione Ambientale precisa:

*Il concorrente **deve avere la capacità di eseguire il contratto** con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale, come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente.*

La comprova del requisito autodichiarato in gara come da DGUE è fornita mediante la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001 in corso di validità.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Si chiede di confermare che:

A. il possesso delle certificazioni di qualità predette rientri nei requisiti tecnici di esecuzione e che pertanto non occorra possederli al momento della presentazione dell'offerta;

B. sia sufficiente quindi, ai sensi di quanto prevede il comma 2 dell'art. 87, aver avanzato prima della scadenza dell'offerta all'organismo di Audit la richiesta di rilascio della dovuta certificazione;

C. si possa ricorrere all'avvalimento del requisito in quanto:

I. l'ammissibilità dell'avvalimento della certificazione di qualità costituisce un dato pacifico nel nuovo codice dei contratti, laddove uno specifico criterio di delega (art. 1, comma 1, lett. zz) del d.lgs n. 11/2016) prevedeva «[la] revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara [...]».

II. la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato lo ammette si veda C.d.S., sez. IV, 21.9.2015, n. 4409 (sul caso specifico della certificazione di qualità ISO 14001) e da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2018, n. 2953.

RISPOSTA 43

Con riferimento al punto A (e di conseguenza al punto B), si tratta di un requisito per la partecipazione. Esso è ammissibile anche ai sensi del bando tipo ANAC.

Con riferimento al punto C si veda il precedente quesito 2.

DOMANDA 44

Si fa presente infine che:

I. le modalità previste per l'esecuzione dei sopralluoghi consentono solo una "presa visione" degli impianti ai fini dell'ottenimento dell'attestato di sopralluogo, ma non consentono ai concorrenti di fare i rilievi necessari per la formulazione di offerte precise e "concorrenziali" in merito agli interventi obbligatori e facoltativi.

Pertanto, visto che il progetto tecnico prevede la definizione di migliorie ad un progetto preliminare (indicato in gara) e la proposta di ulteriori interventi facoltativi, laddove il concorrente abbia la necessità di effettuare ulteriori sopralluoghi di approfondimento, si chiede che vengano rese disponibili ulteriori date per i sopralluoghi e anche personale tecnico in grado di dare indicazioni tecniche sulle funzionalità dell'impianto.

II. si sono riscontrate problematiche nell'organizzazione e pianificazione dei sopralluoghi (in molti casi i referenti dei sopralluoghi hanno dato disponibilità per 1 solo giorno o mezza giornata alla settimana e a distanza di più di 2 settimane dall'invio della richiesta di sopralluogo), quindi col fine di consentire a tutti i concorrenti di fare rilievi ed offerte accurate, si chiede adeguata proroga dei termini di consegna delle offerte, motivata anche dalla complessità dei quesiti suesposti.

RISPOSTA 44

In considerazione di questa ed altre osservazioni i documenti di gara verranno lievemente revisionati e ripubblicati, concedendo una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

DOMANDA 45

Si chiede chiarimento riguardo la remunerazione della quota bonus, in particolare per quanto concerne la voce legata all'Art.3 – Ammodernamenti degli impianti di conversione energetica. Nel caso in cui vengano installate apparecchiature laddove non esistenti (ex: cogeneratore/pompa di calore), si chiede di precisare come vengano calcolate le voci ETv e EFv. Si chiede di precisare se i valori che compongono tali formule, ossia effTv, effFv seguano le stesse disposizione riportate al par.1 dell'Art.3.1.2 dell'App.2 al DG e al par.3 dell'Art.3 dell'App.2 al DG. In caso contrario si chiede gentilmente un chiarimento riguardo la valutazione delle componenti ETv e EFv.

RISPOSTA 45

L'installazione di impianti oggi non esistenti comporta l'ottenimento della QB esclusivamente nei casi in cui comporti un risparmio energetico. Pertanto, tali installazioni, devono risultare sostitutive in tutto o in parte di impianti già esistenti.

Premesso ciò, si precisa che l'appendice 2 al DG descrive il metodo per la definizione dei risparmi energetici in sede di gara e quindi per l'assegnazione dei punteggi.

La modalità di definizione della quota bonus in corso di esecuzione è invece oggetto dell'allegato 7 al CSA. Le informazioni richieste sono descritte pertanto all'art. 3.1 dell'allegato 7 al CSA.

DOMANDA 46

Si chiede conferma che la valorizzazione del canone riferito alla fornitura di gas naturale (Art.11.2 CS) comprenda i consumi [Smc] relativi al funzionamento di eventuali cogeneratori presenti sull'impianto.

RISPOSTA 46

Si conferma.

DOMANDA 47

Si chiede conferma che la valorizzazione del canone riferito al servizio di fornitura di Energia Elettrica (Art. 11.1 CS) comprenda i kWh prodotti da eventuali cogeneratori presenti sugli impianti e non solo quelli assorbiti dalla rete elettrica nazionale.

RISPOSTA 47

I consumi indicati comprendono solo quelli prelevati dalla rete elettrica nazionale. I consumi prelevati dalla rete saranno i soli ad essere compensati mediante la corresponsione del canone FE, stante il fatto che il gas consumato dai cogeneratori verrà a sua volta compensato dal canone FG.

DOMANDA 48

Si chiede di precisare se i valori riportati nella tabella 3 dell'App.2 al DG rimangano invariati per tutta la durata contrattuale o se valgono le stesse variazioni riportate nell'Art.11.4.2 del CS per tutte le applicazioni previste dal capitolato e disciplinare coi relativi allegati ed appendici.

RISPOSTA 48

Le variazioni dei valori sono state indicate nei documenti di gara laddove opportuno. Si veda in particolare il CS.

DOMANDA 49

Il personale riportato al par.8 dell'Art.8 del CS coincide con quanto riportato nell'All.6, ma discorde con quanto espresso al par.1.b dell'Art. 7.3.5 del DG.

RISPOSTA 49

L'art. 7.3.5 del DG norma i requisiti di partecipazione. La restante documentazione citata fornisce invece informazioni relative al personale impiegato nell'attuale contratto di gestione energetica. Il fatto che possano essere discordi non è quindi anomalo.

DOMANDA 50

Stante il chiarimento 18, siamo a chiedere conferma che tra le ipotesi di comprovata ed incolpevole impossibilità, che giustificerebbero a detta di Codesta Stazione appaltante il ricorso alla dichiarazione resa dal Collegio Sindacale o revisore/società di revisione contabile, rientrino quella legate a referenze contrattuali (tipo concessioni di lavori e servizi, project financing e global service) dalle quali non sia possibile

diversamente, se non per il tramite della dichiarazione suddetta, dimostrare l'entità delle singole 5 voci prestazionali indicate in tabella e/o scorporarle singolarmente dall'attività d'appalto complessiva resa (in ciascun contratto) perché remunerate a canone onnicomprensivo.

RISPOSTA 50

La componibilità dei requisiti è stata chiarita con precedente quesito 29 a cui si fa rimando.

DOMANDA 51

In riferimento al requisito di "Capacità Tecnica e Professionale" di cui al par. 7.3.2 del Disciplinare di gara, che così recita:

"7.3.2 Tecnici o organismi tecnici

Il concorrente deve disporre di tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) con le seguenti qualifiche:

a. Per ogni lotto:

- i. Almeno un ingegnere iscritto all'albo da almeno 15 anni con comprovata esperienza in tema progettazione e direzione-lavori, nonché di gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione (caldo e freddo), in ambiti complessi e di dimensioni estese (terziario, industriale ecc...); è consentito altresì addurre due consimili figure professionali, l'una con il requisito di esperienza riferito a progettazione e direzione-lavori e l'altra con lo stesso requisito riferito a gestione e manutenzione;*
- ii. Almeno un ingegnere iscritto all'albo da almeno 15 anni con comprovata esperienza in tema di progettazione e direzione-lavori e di gestione e manutenzione di impianti elettrici in ambiti complessi e di dimensioni estese (terziario, industriale ecc...), con competenze relative almeno ad impianti di media tensione e sistemi di continuità elettrica (commutazione rete-gruppo elettrogeno); è consentito altresì addurre due consimili figure professionali, l'una con il requisito di esperienza riferito a progettazione e direzione-lavori e l'altra con lo stesso requisito riferito a gestione e manutenzione;*
- iii. Disponibilità di un soggetto idoneo ad assumere la veste di terzo responsabile per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ai sensi del DPR n. 74/2013, art. 6 s.m.i."*

si rappresenta quanto segue:

- a) Si chiede di confermare che la presenza delle figure di cui ai punti i. e ii. può essere dimostrata mediante la semplice indicazione di uno dei soggetti di cui all'art. 46 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e

pertanto, qualora non presenti all'interno dello staff dell'Operatore Economico, non sarà richiesto inserirle quali mandanti di un RTI;

- b) Si chiede di confermare che tali figure possono coincidere per tutti i lotti di partecipazione
- c) Si chiede di confermare che per tali soggetti non è richiesta la presentazione di alcuna dichiarazione in merito al possesso di requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016

RISPOSTA 51

Per quanto riguarda il punto a), si conferma.

Per quanto riguarda il punto b), si conferma.

Per quanto riguarda il punto c), si conferma, salvo specifiche situazioni in cui tali figure siano rilevanti ai sensi dell'art. 80 del codice degli appalti.

DOMANDA 52

In riferimento all'art. 7.1 punto 1) Requisiti di idoneità del Disciplinare di gara si chiede di confermare che una società avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento di cui al D.lgs. 24/02/1998 n. 58 e s.m.i. e precisamente la mediazione per l'acquisto e la vendita - in Italia ed all'estero - dei diritti e dei crediti di emissione di carbonio, soddisfa il requisito d'iscrizione alla CCIAA per "attività coerenti con quelle oggetto della procedura".

RISPOSTA 52

L'appalto non comprende la gestione di siffatti diritti/crediti. Eventualmente potrà trattarsi di attività propria dell'aggiudicatario. Pertanto si tratta di attività non costituenti neppure attività secondarie, rispetto al contratto, come peraltro risulta dall'apposita tabella di cui all'art. 3 del disciplinare di gara. Una società con l'oggetto come quello prospettato non soddisfa quindi il requisito di iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della procedura.

DOMANDA 53

Alla luce del fatto che, nell'ambito dei servizi non sussiste la corrispondenza tra quote di qualificazione e percentuali di esecuzione si chiede di confermare quanto segue: un RTI costituito da una mandataria in possesso del 100% dei requisiti di partecipazione ed una mandante in possesso di 0% dei medesimi requisiti può partecipare alla procedura ed eseguire secondo le seguenti percentuali di esecuzione: mandataria 60% di esecuzione mandante 40% di esecuzione.

RISPOSTA 53

Ciò che viene richiesto non si configura come una domanda di chiarimento in ordine alla disciplina di gara, dato che quest'ultima, sul punto, non fornisce specifiche indicazioni.

Pertanto la questione deve essere affrontata e risolta alla luce della generale disciplina di legge e della relativa interpretazione giurisprudenziale.

DOMANDA 54

In relazione alle modalità di dimostrazione dei requisiti di cui all'art.7.3.1 del Disciplinare di gara, nel caso in cui un'azienda riesca a coprire con un contratto che comprende tutte le componenti di cui alla tabella (modalità 2) soltanto una parte dell'importo richiesto (es. 70%) per un singolo lotto di gara, si chiede conferma che la rimanente parte (es. 30%) sia comprovabile tramite singoli contratti per servizi/forniture come riportato in tabella, ognuno di importo almeno pari alla rimanente parte (es. 30%) di ogni singola componente (modalità 1).

RISPOSTA 54

La componibilità dei requisiti è stata chiarita con precedente quesito 29 a cui si fa rimando.

DOMANDA 55

Vista la Relazione "Modello gestionale per la fornitura dei servizi energetici alle SSL" trasmessa al Dipartimento Salute e Servizi Sociali con nota 4526 del 4.10.17 dalla società IRE, visto che il Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria -ALISA ed Enti SSL, cita tra le altre, la relazione dal titolo "Servizi energetici SSL dal 2018", 1°versione e successiva integrazione, trasmessa dalla società IRE alla Regione Liguria, considerato l'incarico in house affidato alla società I.R.E. SpA per l'attività di supporto al Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, per la definizione del nuovo modello gestionale e per la definizione delle linee guida per la nuova gestione energetica, alla luce delle specifiche competenze possedute dalla società IRE e dei dati economici e tecnici acquisiti dalla stessa nel corso della gestione del contratto regionale per la gestione energetica delle strutture sanitarie liguri (assuntore Micones SCARL, il cui termine contrattuale era in scadenza al 31.10.18) si chiede nell'ottica del rispetto della par condicio tra i concorrenti alla procedura, di accedere a tali dati economici e tecnici acquisiti dalla stessa società IRE nel corso della gestione del contratto regionale, mediante la pubblicazione di tutti i documenti tecnici preparatori alla pubblicazione della procedura e alla redazione degli atti di gara, ivi inclusi quelli inerenti e conseguenti all'attività di supporto tecnico erogata a favore di Codesta Stazione Appaltante (D.G.R. Liguria 1135 del 21.12.2017 e relativo allegato), nonché alle relazioni citate in premessa.

RISPOSTA 55

La documentazione citata, che verrà comunque trasmessa, è preliminare e programmatica rispetto alla presente procedura e non fornisce alcuna indicazione tecnica ed operativa utile al fine della partecipazione alla gara. I documenti tecnici che sono stati utilizzati per la preparazione degli atti di gara sono già stati

pubblicati in concomitanza con gli atti di gara stessi. Nello specifico, l'anagrafica tecnica resa disponibile rappresenta il miglior dettaglio con cui è possibile descrivere gli impianti delle SSL ed è stata la base tecnica per la predisposizione degli atti di gara. I dati relativi ai consumi, resi disponibili ai concorrenti, concorrono a fornire la base per le valutazioni di ordine economico.

DOMANDA 56

Premesso che:

a) la documentazione di gara prevede una remunerazione dei Servizi Manutentivi (vedi documento GMA-SSL - APP3 – MODELLI) mediante moltiplicazione dei seguenti fattori: prezzo unitario (inteso come €/mq oppure €/componente oppure ecc.) per numero dei componenti o mq. indicati nel documento GMA-SSL - ALL1 – STRUTTURE;

b) la remunerazione dell'attività manutentiva relativa ad alcune voci (ad es. QSEI) non prevede alcuna regolazione / differenziazione della remunerazione a seconda della tipologia di stabile in termini di destinazione d'uso dei locali, essendo prevista una mera differenziazione per dimensione dei locali stessi. In altri termini, non è possibile differenziare l'offerta a seconda della maggiore o minore complessità tecnologica del componente su cui erogare la manutenzione;

c) la summenzionata circostanza appare confliggere con la scelta – opposta – verificabile su altre tipologie di voci (ad esempio QSRis), per le quali viene considerata nel calcolo della remunerazione anche la differente tipologia costruttiva e tecnologica del componente (che presuppone infatti differenti complessità e quindi differenti approcci manutentivi in termini di attività e quindi di costi).

Ciò premesso, la mancata rilevanza conferita, limitatamente ad alcune voci (ad es. QSEI), in merito alle differenti tipologie costruttive e tecnologiche dei componenti potrebbe incidere profondamente nella valutazione dell'offerta di remunerazione del servizio. A mero titolo di esempio, si rileva che è del resto di tutta evidenza che, a parità di superfici, la manutenzione degli impianti elettrici riferita a locali adibiti ad uso magazzino presuppone un approccio (e una conseguente valorizzazione dell'attività manutentiva) ben diverso da quello dedicabile, ad esempio, a reparti di terapia intensiva. Alla luce di ciò, al fine di consentire ai candidati un'agevole ricostruzione della ratio alla fonte di tali scelte di progettazione della gara e per garantire la facoltà di formulazione di un'offerta coerente con le peculiarità tecnologiche caratterizzanti i siti oggetto di servizio, si chiedono ragguagli in merito alle motivazioni che hanno condotto codesta Spettabile Amministrazione a non evidenziare in alcuni casi le differenti tipologie costruttive e tecnologiche dei componenti.

RISPOSTA 56

Si premette che si ipotizza che nel quesito, con QSEI, l'operatore economico intenda la voce $QS_{Ele,i}$. Stante ciò, la motivazione alla base di questa scelta è la diffusione omogenea degli impianti elettrici e l'attenzione che la committenza ha voluto sottolineare per la manutenzione ed il controllo di tutti questi impianti, la cui

complessità non è insita esclusivamente nei componenti specifici, ma nell'ampia estensione dell'impianto dal punto di distribuzione al terminale. Il valore indicato è comunque medio per le strutture ospedaliere oggetto del contratto.

DOMANDA 57

Vista la prescrizione contenuta nel Disciplinare di gara al paragrafo 13.2.2.6 "Offerta tecnica – Criterio di valutazione n.6 – Documentazione da predisporre ed indicazioni per l'OE" che prevede

"INDICAZIONI: massimo 30 fogli solo fronte in formato A4. ...OMISSIS... È inoltre possibile allegare fino a 10 fogli A4 con contenuti grafici (disegni, schemi funzionali ecc)"

e considerato anche quanto indicato in calce al Modello 7 del documento "GMA-SSL - APP3 – MODELLI" che riporta:

"Con riferimento all'art. 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara presenta i seguenti progetti preliminari per investimenti obbligatori:_____ Attesta che:

• I progetti preliminari allegati si riferiscono al lotto _____ per il quale viene presentata l'offerta; I progetti sono sottoscritti;"

si chiede di confermare che il limite di 30 pagine, più eventuali 10 pagine di allegati /elaborati grafici, si riferisca ad un unico progetto preliminare comprensivo di tutti gli interventi obbligatori per ogni singola ASL.

RISPOSTA 57

Si veda il precedente quesito 28.

DOMANDA 58

Vista la prescrizione contenuta nel Disciplinare di gara al paragrafo 13.2.2.4 "Offerta tecnica – Criterio di valutazione n.4 – Documentazione da predisporre ed indicazioni per l'OE" che prevede

"INDICAZIONI: massimo 10 fogli solo fronte in formato A4 per ogni ammodernamento facoltativo offerto. È possibile integrare fogli in formato A3, fermo restando che 1 foglio A3 equivale a 2 fogli A4"

e considerato anche quanto indicato in calce al Modello 5 del documento "GMA-SSL - APP3 – MODELLI" che riporta: ALLEGA:

• N. _____ modelli del tipo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. (ammodernamenti di impianti di conversione energetica) • N. _____ modelli del tipo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. (ammodernamenti che introducono l'utilizzo di fonti rinnovabili) • N. _____ modelli del tipo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. (ammodernamenti che introducono migliorie complessive sul sistema

edificio-impianto) • N. _____ modelli del tipo *Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.* (ammodernamenti che introducono soluzioni impiantistiche meno energivore)

si chiede di confermare che il limite di pagine della relazione (n.10) sia da riferire ad ognuna delle tipologie di ammodernamento facoltativo. Ad es. nel caso in cui siano da proporre 5 interventi di sostituzione di generatori di calore su altrettanti stabili, sarà da produrre un'unica relazione descrittiva tipologica.

RISPOSTA 58

Si veda il precedente quesito 24.

DOMANDA 59

La gestione relativa agli impianti anti-Legionella non sembra rientrare in nessuna delle categorie SOA indicate (OS3 OS28 OG11). Queste tipologie di impianti sono invece assimilabili alla categoria OS22 (potabilizzazione e depurazione dell'acqua). Nel caso specifico infatti tali impianti, mediante dosaggio di prodotto chimico disinfettante operano azione di disinfezione (debatterizzazione) dell'acqua. Si richiede pertanto di specificare se per la gestione di tali impianti sia necessaria la qualifica SOA OS22.

RISPOSTA 59

L'attività richiesta non prevede l'esecuzione di lavori, pertanto non è richiesta la qualificazione SOA.

DOMANDA 60

Le infezioni da Legionella derivanti da contaminazione di impianti idrici, aeraulici e da torri evaporative, anche a seguito dei recenti casi di decessi verificatisi in Lombardia e Veneto, mettono in rilievo l'obbligo di un approccio olistico alla problematica che si deve basare su una corretta Valutazione del Rischio (come indicato dalle Linee Guida italiane del 2015) e su interventi di manutenzione e gestione degli impianti di trattamento dell'acqua, dell'aria e delle torri evaporative precisi e qualitativamente rilevanti. La tabella dei punteggi di qualità indicata nel presente Disciplinare di gara però non riporta alcun punteggio specifico per la gestione della Legionella. Si richiede pertanto di valutare l'introduzione di un punteggio specifico per questo aspetto, legato alla qualità degli interventi ed alle innovazioni eventualmente proposte.

RISPOSTA 60

La gestione tecnica ed organizzativa dell'appalto, e quindi anche del servizio contro la proliferazione della legionella, verranno compensate con i punteggi previsti dal DG (si veda anche l'art. 13.2.2.1 del DG stesso). Nello specifico il piano di manutenzione minimo (allegato 3), da proporre in sede di offerta tratta esplicitamente anche questo tema.

DOMANDA 61

Al punto 1-g (pag 30 del CS di gara) viene riportato che l'aggiudicatario dovrà provvedere:

“alla fornitura, sostituzione e smaltimento dei filtri monouso installati nelle aree critiche individuate dalla SSL e su indicazione delle stesse in corrispondenza di punti acqua (Es: rubinetti, docce). Sono ricompresi nella fornitura eventuali raccordi ad attacco rapido. Le attività devono essere oggetto di specifica tecnica, che garantisca l'avvenuta sostituzione; tale report dovrà essere reso disponibile nel sistema informativo”.

Il servizio per la fornitura, sostituzione e smaltimento dei filtri per la ritenzione di tutti i batteri dall'acqua calda e fredda sanitaria (e nello specifico per la rimozione della Legionella spp) sono oggetto di gara A.L.I.S.A. La gara è stata aggiudicata, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, con determina 197 del 31 Maggio 2018 alla scrivente. La stipula della convenzione è avvenuta in data 29 Ottobre 2018. La gara filtri Legionella A.L.I.S.A. prevede la copertura di un notevole numero di punti di utilizzo e non solo dei punti critici individuati dalle Linee Guida anti-legionella del 2015. Quanto richiesto dall'attuale capitolato per l'appalto di cui all'oggetto si configurerebbe quindi come una netta diminuzione delle garanzie di sicurezza, nei confronti dei pazienti nosocomiali, in termini di contenimento delle infezioni da Legionella Spp.

RISPOSTA 61

I punti critici verranno individuati dalle SSL e l'integrazione del servizio anti-legionella nell'appalto per i servizi energetici persegue l'obiettivo di affidare ad un solo soggetto, che ne avrà la responsabilità, ogni azione in ogni ambito per il servizio anti-legionella evitando commistioni di responsabilità e quindi margini di dubbio in merito all'individuazione del soggetto responsabile. Tuttavia, in considerazione di questa ed altre osservazioni, i documenti di gara verranno lievemente revisionati e ripubblicati, concedendo una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

DOMANDA 62

E' da segnalare inoltre, come nella documentazione relativa alla Manifestazione di interesse per l'“Appalto del servizio di gestione, manutenzione, ammodernamento degli impianti delle Strutture Sanitarie Liguri, comprensivo della fornitura di vettori energetici e di altre prestazioni accessorie” pubblicata sul sito C.R.A. A.L.I.S.A. in data 24 Luglio 2018, non sia in alcun modo presente alcun riferimento al servizio di fornitura, sostituzione e smaltimento di filtri monouso per la rimozione della Legionella dall'acqua, ed è quindi stato introdotto successivamente. Si richiede pertanto di specificare se l'introduzione della richiesta relativa ai filtri, nel capitolato definitivo della gara di cui all'oggetto, sia solo un refuso di stampa e che non debba essere tenuto in considerazione.

Inoltre si consideri che per un operatore interessato a partecipare alla gara risulterebbe alquanto difficile, se non impossibile, quantificare l'impegno economico del servizio di fornitura, sostituzione e smaltimento dei filtri. Inoltre, come si evinceva già pagina 67 del capitolato speciale della manifestazione di interesse (pubblicato in data 24 Luglio 2018) e ribadito dal Capitolato Speciale di gara a pag. 69, la Quota QS Leg è stata

calcolata sui metri quadri delle singole strutture (con valore 1 €/mq) non considerando quindi in alcun modo l'incidenza economica dei dispositivi filtri per la rimozione della Legionella.

RISPOSTA 62

La quantificazione parametrica è stata ricavata sulla base di valutazioni medie e la quantificazione economica individuata risulta sufficientemente capiente.

DOMANDA 63

In merito alla pulizia delle vasche di accumulo dell'acqua fredda sanitaria si richiede di specificare se, l'attività di pulizia delle stesse, sia soggetta alla normativa relativa agli ambienti confinati.

RISPOSTA 63

L'appaltatore dovrà garantire ogni misura necessaria per garantire la sicurezza degli operatori nell'esercizio delle proprie attività. Nella fattispecie segnalata ciò dipende anche dalla tipologia di prodotti che, come noto, hanno caratteristiche di pericolosità non sempre alta.

DOMANDA 64

Si chiede di specificare per ogni struttura dotata di degenze il numero dei posti letto.

RISPOSTA 64

Il numero dei posti letto è stato indicato in allegato 6 al CSA per le SSL che hanno scelto di avvalersi del Servizio opzionale di esercizio e manutenzione di impianti citofonici, testaletto ed affini. Sebbene non sempre direttamente funzionali alla definizione delle quantità previste dalla gara GMA-SSL-18, ad ogni buon fine vengono comunque esplicitati nel seguito i posti letto di tutte le SSL. I dati sono aggiornati al 2017 e sono oggetto di variazioni annue.

STRUTTURE	D.O	D.H	D.S	NIDI	TOTALE	TOTALE PER SSL
Osp. S. Charles - Bordighera	70,50	6,00	8,00	0,00	84,50	
P.O. Sanremo / Bussana	204,50	25,00	6,00	11,00	246,50	
Ospedale Citta di Imperia	221,70	12,00	12,00	10,00	255,70	587
Ospedale S.M. Misericordia - Albenga	77,95	12,00	9,65	0,00	99,60	
Santa Corona - P.L.re	351,00	30,00	8,00	9,00	398,00	
Osp. San Giuseppe - Cairo Montenotte	39,80	8,00	7,40	0,00	55,20	
Osp. San Paolo - SV	390,60	48,00	27,90	9,00	475,50	1028
Osp. La Colletta - Arenzano	93,00	2,00	0,00	0,00	95,00	
Osp. San Carlo - Ge Voltri (oggi Evangelico Voltri)	104,13	2,00	8,00	10,00	124,13	
Osp. Micone - Sestri Ponente	82,50	7,00	7,87	0,00	97,36	
Osp. Gallino - PonteX	58,58	1,00	7,00	0,00	66,58	
P.O. Celesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P.O. Quarto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P.O. Camogli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recco - S. Antonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259
Santa Margherita L.re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nuovo Ospedale Rapallo	94,80	6,00	12,00	0,00	112,80	
Riboldi e Leonardi Lavagna	165,00	8,00	4,00	12,00	189,00	
Ospedale civile Sestri Levante	94,00	12,00	7,00	0,00	113,00	415
Osp. Santa Andrea La Spezia	253,35	26,20	12,69	15,00	307,23	
Ospedale Felettino - La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Osp. San Bartolomeo - Sarzana	163,31	10,90	13,30	0,00	187,50	
Osp. Levante - San Nicolò	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	510
AO San Martino	1022,71	61,50	30,80	30,00	1145,01	
AO San Martino	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	
IST - 9901 HOSPICE "M.CHIGHINE" (CURE PALLIATIVE)	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1176
IST	112,70	14,87	16,70	0,00	144,26	
Istituto Gaslini	293,62	43,80	14,70	30,00	382,12	526
Ospedale Evangelico Internazionale	1,84	1,00	10,00	0,00	12,84	137
Galliera	366,69	33,92	13,49	20,00	434,10	
Galliera	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	452
Villa Scassi	357,89	18,00	15,00	15,00	405,89	406

DOMANDA 65

Con riferimento al documento “GMA-SSL - ALL6 - BDA-SIMULAZIONE” e nello specifico al foglio “STIMA COSTI MDO”, si chiede a quale tipologia di attività e di servizio facciano riferimento gli importi relativi alla voce “Valore del personale che interviene sugli impianti in forza di contratti affidati ad imprese non in pianta stabile”.

RISPOSTA 65

Si tratta per esempio di personale che interviene con cadenze regolari, per esempio in subappalto, per manutenzioni specialistiche afferenti agli impianti compresi nei limiti di competenza (per esempio UPS).

DOMANDA 66

Con riferimento al file “GMA-SSL - ALL6 - BDA-SIMULAZIONE”, foglio “CONTEGGI”, per la quantificazione del servizio opzionale di squadra antincendio, nell’ASL1 sono considerate 61.320 ore di servizio così calcolate: 7x24x365; ipotizzando il valore 24 come “ore giornaliere”, il valore 365 come “giorni annui” e il valore “7” come il numero di persone, si chiede di specificare nel dettaglio a quali presidi siano destinate le n° 7 risorse.

RISPOSTA 66

La destinazione delle risorse è destinata alle strutture ospedaliere. La prerogativa della distribuzione degli stessi spetta alla ASL1 sulla base delle esigenze che si manifesteranno.

DOMANDA 67

Con riferimento al documento “GMA-SSL - ALL1 - STRUTTURE” e nello specifico al foglio “Dati Tecnici” si chiede a che tipologia di superfici si riferiscano le voci “SLA piano” e “Superficie coperta piano”.

RISPOSTA 67

L’acronimo SLA indica la superficie lorda abitabile di piano che è comprensiva delle superfici nette abitabili, delle superfici a tali piani soltanto agibili, degli spessori dei muri perimetrali ed interni e degli spazi occupati dalle scale, dagli ascensori, dai passaggi comuni.

Per superficie coperta di piano si fa riferimento alla superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro planimetrico massimo dell’edificio fuori terra, delimitato dagli elementi verticali esterni dell’edificio medesimo, quali pareti perimetrali, pilastri, setti portanti. Sono compresi nel computo le logge, i portici, i porticati, le tettoie ed i ballatoi ecc.

DOMANDA 68

Con riferimento al Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti anti legionellosi si chiede se per il regolare svolgimento del servizio vi sia un numero minimo di analisi di campionamento periodiche da effettuare sugli edifici/impianti e nel caso su quali di questi vadano effettuate obbligatoriamente le suddette analisi.

RISPOSTA 68

La periodicità delle analisi ed il numero minimo di punti di prelievo è definito in funzione della sezione di impianto e della tipologia di reparto come specificato al paragrafo 6.1.19.3 dell’allegato 3 al GMA-SSL 2018.

Ferma resta l’opportunità per l’offerente di apportare migliorie al piano manutentivo in sede di offerta tecnica incrementano il numero dei prelievi ed infittendo la periodicità delle verifiche.

DOMANDA 69

Con riferimento ai computi metrici estimativi, ai quadri economici e ai valori posti a base d’asta per la voce “Ammodernamento ed efficientamento degli impianti e/o dei sistemi edificio-impianto”, si chiede di evidenziare come sono stati calcolati gli importi posti a base d’asta, in quanto i valori a base d’asta sembrano non coincidere con le risultanze dei computi metrici e dei quadri economici.

RISPOSTA 69

La differenza deriva dal fatto che nell'importo della QI è stata inclusa una quantificazione dei possibili oneri finanziari che l'esecutore potrebbe dover sostenere.

DOMANDA 70

In funzione degli interventi obbligatori, si chiede di fornire ove possibile gli schemi dei canali delle unità di trattamento aria per le quali è prevista la sostituzione.

RISPOSTA 70

La documentazione richiesta non è disponibile.

DOMANDA 71

Con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, capitolo 11.5.12, punto 3, "È obbligo dell'Aggiudicatario richiedere i possibili incentivi collegati all'efficientamento energetico derivante dalla realizzazione degli ammodernamenti obbligatori (conto termico, titoli di efficienza energetica ecc.), che gli consentano di ottenere un vantaggio economico del quale dovrà tenere conto nella definizione della propria offerta." si chiede di specificare se gli incentivi vadano calcolati già in fase di offerta e se la quantificazione vada inserita nel piano economico-finanziario complessivo da allegare all'offerta economica (rif. Disciplinare di Gara par. 13.2.3, punto 1, comma f)

RISPOSTA 71

La modalità ed i calcoli alla base della formulazione della propria offerta costituiscono una prerogativa degli operatori economici stante il carattere vincolante che ne deriverà in caso di aggiudicazione. Allo stesso modo non vi è obbligo, né divieto, di indicare nel piano economico-finanziario eventuali incentivi a cui l'operatore, assumendosene il rischio, intenda far ricorso.

DOMANDA 72

Con riferimento all'Appendice 3, Modello 2 - Struttura organizzativa per l'erogazione e relativa logistica e al Disciplinare di Gara, paragrafo 13.2.2.1, punto 5, comma d, si chiede se per "miglioramento offerto al piano di manutenzione minimo" si intenda esclusivamente un incremento delle frequenze di manutenzione.

RISPOSTA 72

Con miglioramento non si intende esclusivamente l'incremento delle frequenze di manutenzione, ma ogni altra miglioria/integrazione/organizzazione che possa derivare dall'esperienza dell'operatore economico in termini di attività manutentive per gli impianti oggetto dell'affidamento.

DOMANDA 73

Con riferimento al Disciplinare di Gara, paragrafo 7.3.2, punto 1, si chiede se le figure richieste per ogni lotto debbano essere considerate obbligatoriamente con un impegno “full time” oppure possano essere destinate al lotto anche con un quantitativo di ore settimanali part-time definito dall’Offerente.

RISPOSTA 73

Non è previsto un tempo minimo obbligatorio. Le figure menzionate, in considerazione della loro esperienza che consente pianificazione, coordinamento delle attività e risoluzione dei problemi, devono essere impiegate per il tempo necessario per ogni esigenza collegata al contratto che ne richieda le capacità.

DOMANDA 74

Con riferimento al Capitolato Speciale, paragrafo 9.10.1, punto 2, si chiede se la figura del Site Manager per ogni SSL debba avere un impiego orario obbligatoriamente “full time”, o se in alternativa possa essere impiegata con un quantitativo di ore settimanali part-time definito dall’Offerente. Si chiede inoltre se tale figura coincide con una di quelle indicate nel Disciplinare di Gara, paragrafo 7.3.2, punto 1.

RISPOSTA 74

Non è previsto un tempo minimo obbligatorio. Le figure menzionate, in considerazione della loro attività di coordinamento e interfaccia con la committenza, devono essere impiegate per il tempo necessario per ogni esigenza collegata al contratto che ne richieda le capacità.

Non è previsto, né escluso, che la figura del Site Manager coincida con una figura di cui all’art. 7.3.2 c. 1 del DG.

DOMANDA 75

Con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica (rif. Disciplinare di Gara par. 15.1, punto 3) e nello specifico al criterio n° 6 “Progettazione preliminare in sede di offerta (interventi obbligatori)”, si chiede come verrà attribuito il punteggio max di 3 punti nel Lotto 3 in quanto nella documentazione di gara non risultano presenti il computo metrico e il quadro economico per il lotto in questione.

RISPOSTA 75

In considerazione di questa ed altre osservazioni i documenti di gara verranno lievemente revisionati e ripubblicati, concedendo una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

DOMANDA 76

Con riferimento al Disciplinare di Gara, paragrafo 13.2.3, punto 1, comma g, dove viene richiesto di allegare all’offerta economica un piano economico-finanziario complessivo per ciascun anno, si chiede se nel documento da produrre vadano considerati costi e ricavi dei servizi opzionali (Servizio opzionale di esercizio

e manutenzione di impianti citofonici, testaleto ed affini; Servizio opzionale di squadra antincendio; Servizio opzionale di primo intervento per impianti elevatori; Servizio opzionale di gestione e manutenzione delle reti idriche).

Si chiede inoltre conferma che nel suddetto piano economico-finanziario non vadano considerati gli edifici attualmente esclusi dal base d'asta del presente appalto, indicati nel Disciplinare di Gara, articolo 4, punto 3.

RISPOSTA 76

Il piano economico finanziario deve essere definito sulla base delle opzioni descritte e dei servizi che le SSL si sono riservate di attivare (salvo quanto infra indicato riguardo al quesito 83 per le opzioni ivi indicate), anche effettuando ipotesi di tipo cautelativo per ridurre il rischio a carico dell'operatore economico.

DOMANDA 77

In riferimento all'art. 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara, denominato "Offerta Tecnica – Criterio di Valutazione n.6", e più precisamente al relativo "punto 3", si chiede conferma rispetto alla nostra interpretazione secondo la quale le "indicazioni" siano da considerarsi per singolo Ente.

RISPOSTA 77

Si veda la precedente risposta 28.

DOMANDA 78

In riferimento al paragrafo 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara (pag. 43) e al successivo paragrafo 15.1 del Disciplinare di Gara (pagg. 50 e seguenti) si chiede conferma che la documentazione da predisporre per soddisfare il criterio di valutazione N°6 consistente nel "DOCUMENTO: Progettazione preliminare in sede di offerta, per gli interventi di ammodernamento obbligatori" sia la seguente:

1. Il foglio "Modello 7 - progettazione preliminare" dell'Appendice 3 da compilare, trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente
2. N° 1 progetto preliminare per gli investimenti obbligatori conforme al contenuto dei CAM distinto per ciascun immobile oggetto di ammodernamento obbligatorio da porre in allegato al modello di cui al punto 1. Si chiede di confermare che tale progetto preliminare è da sviluppare in un massimo di 30 fogli solo fronte formato A4 (integrabile con fogli in formato A3 fermo restando che 1 foglio A3 equivale a 2 fogli A4) con la possibilità di allegare fino a 10 fogli A4 con contenuti grafici (secondo le indicazioni di pag. 44 del Disciplinare di Gara).

Si chiede altresì di confermare che per soddisfare il criterio è necessario redigere N°1 progetto preliminare cioè di N°1 relazione di 30 fogli (più eventuali 10 fogli A4 di allegati grafici) per ogni struttura nella quale siano previsti uno o più ammodernamenti obbligatori.

RISPOSTA 78

Si veda la precedente risposta n.28. I progetti facoltativamente presentati dovranno essere accompagnati dal modello 7 (è sufficiente un unico modello 7 per lotto).

DOMANDA 79

Al fine di proporre interventi di ammodernamento facoltativi relativi all'illuminazione interna ed esterna delle strutture e al fine di garantire a tutti i concorrenti una uguale base di valutazione dei suddetti interventi, si chiede alla Stazione Appaltante l'elenco della tipologia e della quantità (numero) di sorgenti luminose (lampade) attualmente installate in ambiente in ciascuna struttura ospedaliera e struttura minore, oltre a quelle di emergenza già incluse nei documenti di Anagrafica Tecnica.

RISPOSTA 79

Questa informazione non è oggi disponibile con il grado di dettaglio richiesto. La maggior parte dell'illuminazione interna è costituita da tubi fluorescenti. Si tratta comunque di informazioni acquisibili a campione in corso di sopralluogo.

DOMANDA 80

In riferimento all'Allegato 6 – BDA – Simulazione si chiede dare una maggior precisione alle voci di costo del "Valore del personale che interviene sugli impianti in forza di contratti affidati ad imprese non in pianta stabile" (Rif. Riga 54-56-57 del foglio "STIMA COSTI MDO"). In particolare, si chiede di quantificare le risorse impiegate per la definizione di tale importo, la qualifica, le mansioni, la tipologia di contratto e di azienda cui esse afferiscono.

RISPOSTA 80

Si tratta di attività specialistiche che attualmente vengono eseguite dall'appaltatore facendo ricorso a sub-affidamenti, come per esempio la manutenzione degli UPS o lo smaltimento di rifiuti collegati specifici. Le attività richiedono quindi l'impiego di risorse umane qualificate e sono state considerate riguardo ai costi della manodopera. La stima di tali costi è stata fatta prudentemente, in base agli importi dei subappalti in essere. Essa ha comunque evidente carattere orientativo, anche in ragione del fatto che ogni concorrente si può organizzare in modo autonomo in ordine all'esecuzione in via diretta piuttosto che tramite subappalti.

DOMANDA 81

Al fine di garantire a tutti i concorrenti una uguale baseline di partenza per la valutazione dei risparmi imputabili agli interventi obbligatori (utile alla stima del canone post-intervento e all'inserimento di tale voce quale voce di ricavo all'interno del conto economico di ciascun concorrente) si chiede conferma che tale valutazione deve essere eseguita secondo le indicazioni contenute nell'Appendice 2.

RISPOSTA 81

Gli ammodernamenti obbligatori sono a carico delle SSL mediante la quota di investimenti QI. Non tutti gli interventi di natura obbligatoria consentono l'ottenimento di risparmi energetici. In ogni caso, tuttavia, gli eventuali risparmi derivanti da tali interventi, saranno ad esclusivo vantaggio delle SSL in quanto determineranno una riduzione dei consumi da pagare; essi non produrranno pertanto un ricavo per l'aggiudicatario ulteriore rispetto alla QI ed agli eventuali consumi ulteriori associati. Non è pertanto richiesta la valutazione dei risparmi ad essi attribuibili.

DOMANDA 82

In riferimento al punto d del paragrafo 9.4 del Disciplinare di Gara ed in riferimento al punto 2 del paragrafo 11.5.11 Quota Bonus del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che l'Aggiudicatario potrà beneficiare di tutto il vantaggio economico conseguito grazie alla richiesta dei possibili incentivi collegati all'efficientamento energetico derivante sia dagli ammodernamenti facoltativi che da quelli obbligatori, senza prevederne quindi una condivisione con la Stazione Appaltante.

RISPOSTA 82

Si premette che si fa riferimento al CS e non al DG come indicato probabilmente per refuso. Si conferma che per gli ammodernamenti obbligatori e facoltativi introdotti dall'aggiudicatario, non è prevista la condivisione di eventuali incentivi conseguiti. Saranno invece a vantaggio della SSL eventuali incentivi collegati ad investimenti non realizzati nell'ambito del contratto della cui aggiudicazione si tratta, per esempio in vigenza dell'attuale contratto.

DOMANDA 83

Il disciplinare prevede di eseguire obbligatoriamente il sopralluogo presso gli ospedali di Bordighera, Albenga, Cairo Montenotte. Il CS all'art 4.3.c precisa inoltre che tali strutture non sono state conteggiate nella base d'asta (ma solo come eventuali successive opzioni). Relativamente a tali strutture, si chiede conferma del fatto che l'operatore economico non debba considerare nel proprio piano economico costi relativi a tali strutture. Parimenti si chiede conferma in merito al fatto che non debbano essere indicate nell'offerta tecnica proposte di ammodernamenti facoltativi né sia possibile tenere conto di tali strutture nella redazione del proprio progetto dei servizi gestionali e logistici.

RISPOSTA 83

Il piano economico finanziario dovrà essere definito senza tenere conto di tali opzioni.

Per quanto riguarda gli ammodernamenti facoltativi si faccia riferimento alla risposta 22.

Per quanto riguarda il progetto di gestione, i contenuti sono a discrezione dell'operatore economico. Dipende pertanto, per esempio, dall'impronta che si vuol dare al servizio, per esempio in termini di flessibilità piuttosto che di specificità ecc.

DOMANDA 84

L'allegato 4 riporta i consumi registrati negli anni 2014-2015-2016. Considerando che i progetti vengono eseguiti nell'anno 2019 e che gli interventi saranno eseguiti presumibilmente a partire dal 2020, al fine di fornire un quadro completo, di mettere a disposizione di tutti gli operatori economici gli stessi dati e di rendere gli interventi proposti effettivamente utili ed adeguati alle strutture (come richiesto dall'appendice 2) si chiede di conoscere i consumi anche degli anni 2017 e 2018.

RISPOSTA 84

Sono stati resi disponibili tutti i consumi di dettaglio nella disponibilità della committenza alla data di definizione degli atti di gara. Recentemente sono stati acquisiti anche i consumi relativi all'anno 2017 che vengono resi disponibili in allegato 4 a fini indicativi e di trasparenza.

DOMANDA 85

Con riferimento alla definizione di "vita utile" riportata all'art. 11.5.13 del CS. Si chiede che nell'allegato 1 vengano integrate le informazioni relative all'anno di installazione, al fine di poter determinare l'incidenza dei costi dovuti alla manutenzione straordinaria necessaria entro la vita utile.

RISPOSTA 85

In tutti i casi in cui è stato possibile, e cioè nella larghissima maggioranza dei casi, l'allegato 1 (foglio "Dati Tecnici", colonna "ANNO (SE DISPONIBILE)"), rende disponibile il dato richiesto.

DOMANDA 86

Con riferimento al CS art. 11.5.2 che indica il corrispettivo per la gestione degli impianti frigoriferi e pompa di calore, si chiede di specificare quale sia la potenza da prendere in considerazione per impianti frigoriferi, impianti pompa di calore, impianti con frigoriferi con recupero termico. Si chiede inoltre di confermare se tale corrispettivo sia da applicare tanto ai gruppi idronici quanto a quelli ad espansione diretta

RISPOSTA 86

La potenza da prendere in considerazione è la potenza di refrigerazione. Il corrispettivo va applicato a tutti i gruppi citati.

DOMANDA 87

Al fine di avere una migliore conoscenza delle performance energetiche attuali delle strutture, in ottemperanza al dlgs 192/05 e smi, si richiede di mettere a disposizione a livello documentale gli Attestati di Prestazione Energetica dei sistemi Edificio/Impianto oggetto di gara.

RISPOSTA 87

Ai fini indicati, sono state rese disponibili le diagnosi energetiche delle SSL che forniscono indicazioni maggiormente indicative per strutture di tipo non residenziale rispetto agli APE ed evidenziano alcune delle possibili aree di intervento.

DOMANDA 88

Al fine di avere una migliore conoscenza dello stato attuale degli impianti e dei sistemi di gestione, si chiede di fornire le specifiche tecniche dei sistemi di telecontrollo/gestione attualmente presenti e le tabelle recanti le numerosità, tipologia e caratteristiche dei punti telecontrollati.

RISPOSTA 88

Questa informazione non è oggi disponibile con il grado di dettaglio richiesto. La maggior parte degli impianti di grande taglia presenti nelle strutture ospedaliere sono dotate di sistemi di telecontrollo. Si tratta comunque di informazioni acquisibili a campione in corso di sopralluogo.

DOMANDA 89

All'art 9.1.4 del CSA si richiede che fornitura di energia elettrica non sia prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi. Premesso che non risultano disponibili certificati di garanzia di origine relativi alla produzione di energia elettrica mediante combustibili fossili gassosi. Si chiede di confermare che il "divieto" di utilizzo di combustibili fossili solidi o liquidi per la produzione di energia elettrica di cui al punto a) del predetto articolo, si debba intendere come limitato alla produzione "in loco" mediante ad esempio impianti di cogenerazione.

RISPOSTA 89

La clausola citata è conseguente alle previsioni dell'art. 34 del codice degli appalti che rende obbligatoria l'applicazione dei CAM e, nella fattispecie, dei CAM "SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI - servizio di illuminazione e forza motrice -servizio di riscaldamento/raffrescamento".

Sarà possibile soddisfare la verifica, alternativamente:

- grazie all'impiego di energia prodotta "in loco";
- mediante garanzie d'origine;
- mediante la dimostrazione di avere acquistato l'energia da fornitori con un mix di energia compatibile con la clausola;

- tramite combinazioni delle soluzioni sopra indicate.

DOMANDA 90

All'art 9.1.4 del CSA si richiede che fornitura di energia elettrica sia prodotta almeno per il 30% utilizzando fonti rinnovabili e almeno un ulteriore 15% utilizzando fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento. Premesso che non risultano disponibili certificati di garanzia di origine relativi alla produzione di energia elettrica da CAR. Si chiede di confermare che quanto previsto al punto b) del predetto articolo vada inteso nel modo seguente: «Il 45% dell'energia elettrica fornita alla SSL deve essere prodotto da fonte rinnovabile o da CAR, qualora la percentuale prodotta "in loco" sia inferiore l'esecutore dovrà documentare tale vincolo mediante certificati di garanzia di origine»

RISPOSTA 90

La clausola citata è conseguente alle previsioni dell'art. 34 del codice degli appalti che rende obbligatoria l'applicazione dei CAM e, nella fattispecie, dei CAM "SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI - servizio di illuminazione e forza motrice -servizio di riscaldamento/raffrescamento".

Si richiede che il 30% sia da fonti rinnovabili e l'ulteriore 15% da fonti rinnovabili o CAR. Pertanto sarà consentito, alternativamente:

- il 45% di rinnovabili;
- il 30% o più di rinnovabili ed, resto, fino al 45%, di CAR, ad esempio prodotta in loco o altrimenti documentata.

DOMANDA 91

All'articolo 15.3.4 del DG si chiede di indicare uno sconto percentuale sui prezzi di gasolio e BTZ. Al par. 11.3 del CSA si indica che il corrispettivo dovuto determinato sulla base di SPREAD quantificati in "euro al litro" o "euro al kg". Si chiede pertanto di confermare quanto segue «la percentuale di sconto offerta dall'aggiudicatario sarà applicata ai prezzi unitari Qj riportati al par. 15.3.4 del DG determinando così un valore di SPREAD espresso in "euro al litro" o "euro al kg". Tali valori di SPREAD saranno utilizzati nel corso del contratto per determinare il corrispettivo FC e resteranno fissi per la durata del contratto»

RISPOSTA 91

Come indicato sia nel CS che nel DG l'operatore economico deve offrire uno sconto percentuale sul valore al netto dell'IVA. In considerazione di questa ed altre osservazioni, i documenti di gara verranno lievemente revisionati e ripubblicati, concedendo una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

DOMANDA 92

In riferimento alla formula che definisce il risparmio energetico REfab descritta al punto 2 di pagina 8 dell'Appendice 2 Valutazione degli interventi di ammodernamento offerti, si chiede conferma che le

definizioni attribuite ai parametri:

- Etp,v “fabbisogno di energia termica primaria nella condizione ante intervento”
- Etp,n “fabbisogno di energia termica primaria nella condizione post intervento”

Contengano la parola primaria quale refuso e siano da modificare in:

- Etp,v “fabbisogno di energia termica nella condizione ante intervento”
- Etp,n “fabbisogno di energia termica nella condizione post intervento”

RISPOSTA 92

Si confermano i contenuti originari dell’appendice 2 al DG. Si precisa che per energia termica primaria si intende l’energia in ingresso al generatore di calore, calcolata come prodotto del consumo annuo di combustibile per il rispettivo PCI. Il termine “primaria” è stato utilizzato per distinguerla dall’energia termica utile in uscita dal generatore.

DOMANDA 93

In riferimento all’articolo 9.2 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che la suddivisione delle tipologie di prestazioni proposte in tabella, ai fini della presentazione delle terne dei subappaltatori, copre tutte le prestazioni previste all’art. 3.2 del disciplinare di gara.

Tipologia di prestazione	Denominazione Subappaltatore
Manutenzione programmata, correttiva, gestione e conduzione impianti meccanici	
Manutenzione programmata, correttiva, gestione e conduzione impianti elettrici, elettrici speciali e di illuminazione	
Manutenzione programmata, correttiva, gestione e conduzione impianti energetici non tradizionali	
Manutenzione programmata, correttiva, gestione e conduzione impianti idrici, sanitari e antilegionellosi	
Manutenzione programmata, correttiva, gestione e conduzione impianti elevatori ed elettrotrasportatori	
Manutenzione programmata, correttiva, gestione e conduzione impianti antincendio	
Manutenzione ordinaria, straordinaria, ammodernamento ed efficienza sistema edificio/impianto (categoria OG1)	
Manutenzione ordinaria, straordinaria, ammodernamento ed efficienza sistema edificio/impianto (OG11)	

RISPOSTA 93

La tabella proposta, che probabilmente per refuso sembra riportare due volte l'ultima tipologia di prestazione, è una possibile modalità di presentazione delle terne dei subappaltatori. La presentazione delle terne dei subappaltatori, infatti, dipende dalle scelte organizzative dell'operatore economico e dalle specificità del lotto (per esempio alcuni lotti non richiedono il servizio antincendio).

DOMANDA 94

Durante i sopralluoghi è stato comunicato dal personale ASL che l'Ospedale S. Andrea di La Spezia sarà dismesso una volta realizzato l'Ospedale di Felettino. Ciò premesso si chiede di confermare che per l'edificio sopra elencato non debbano essere proposti ammodernamenti facoltativi.

RISPOSTA 94

Il capitolato speciale di appalto, all'art. 4 c.3 lett. b, fornisce indicazioni in merito alle opzioni che ASL5 si riserva in conseguenza dell'entrata in funzione del nuovo ospedale Felettino. Stante ciò, nulla osta alla presentazione di interventi volti al risparmio energetico sull'Ospedale S. Andrea, ferma restando la possibile attivazione dell'opzione e la conseguente limitata durata temporale del contratto per l'ospedale S. Andrea.

DOMANDA 95

Si chiede di confermare che i modelli 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, presenti in Appendice 3 e relativi agli ammodernamenti facoltativi (criterio n.4), non hanno un limite di pagine e possono essere replicati a seconda delle esigenze.

RISPOSTA 95

I modelli citati, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 13.2.2.4 c. 3 del DG, hanno un limite massimo di 10 fogli per ogni ammodernamento facoltativo offerto.

DOMANDA 96

Relativamente ai contenuti previsti per le relazioni degli ammodernamenti obbligatori, previste dall'articolo 13.2.2.6 (criterio 6), si chiede di confermare che al loro interno non debbano essere presenti elementi di natura economica, come previsto alla lettera b, comma 1, dell'articolo 13.2.2 del Disciplinare di Gara. In particolare si chiede di confermare che non debbano essere indicate le stime economiche degli incentivi ottenibili.

RISPOSTA 96

La clausola citata è conseguente alle previsioni dell'art. 34 del codice degli appalti che rende obbligatoria l'applicazione dei CAM e, nella fattispecie, dei CAM "SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI - servizio di illuminazione e forza motrice -servizio di riscaldamento/raffrescamento".

Riguardo agli interventi obbligatori, di cui trattasi, la quotazione economica è prevista quale componente del canone (Qi) e soggetta a sconto. L'entità degli incentivi possibili non risulta di per sé indicativa dello sconto offerto dal concorrente nell'offerta economica e quindi non risulta lesiva del principio di segretezza di questa.

Pertanto è ammissibile la stima degli eventuali incentivi ottenibili in sede di presentazione del progetto preliminare. Peraltro tale elemento non consente di effettuare valutazioni relative alla quantificazione della Qi in sede di offerta economica.

DOMANDA 97

Qualora si confermi che non debbano essere indicate le stime economiche degli incentivi ottenibili con le opere previste per gli interventi obbligatori si chiede di precisare quali contenuti si debbano prevedere relativamente alla voce "stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti", indicata tra i contenuti minimi delle relazioni per gli ammodernamenti obbligatori, previsti dall'articolo 13.2.2.6 (criterio 6).

RISPOSTA 97

Si veda la precedente risposta 96.

DOMANDA 98

Si chiede di confermare che negli allegati alle relazioni degli ammodernamenti obbligatori, previste dall'articolo 13.2.2.6 (criterio 6), sia possibile utilizzare il formato A3, fermo restando che 1 foglio A3 equivale a 2 fogli A4.

RISPOSTA 98

Si conferma.

DOMANDA 99

Si chiede di confermare quanto segue. Lo sconto percentuale "SMP" da offrire in gara ai sensi del DG art 15.3.3 e di cui all'art. 11.2.1 e 3 del CSA, è da intendersi applicabile alla somma delle sole componenti Cmem (art. 6 TIVG) e CCR (art. 6bis TIVG) di cui alle condizioni economiche riservate agli utenti del Servizio di tutela, art. 5.1 della delibera 64/09 (TIVG) della ARERA, con l'esplicita esclusione dal calcolo dello sconto delle componenti QVD fissa e variabile (art. 7 TIVG, poste pari a zero, come da art. 11.2.2 del CSA), QT (art. 8.1 TIVG), GRAD (art. 8bis.1 TIVG), Cpr (art. 8bis.2 TIVG), le componenti della distribuzione e della misura (art. 10 TIVG), gli oneri aggiuntivi (art. 11 TIVG), le accise e le addizionali regionali relative agli usi dichiarati.

RISPOSTA 99

Si conferma.

DOMANDA 100

All'art 11.5.5 del CSA si afferma che "QSleg viene definita sulla base dell'estensione della struttura e della tipologia di attività svolta." Si chiede di chiarire che cosa si intenda con "tipologia di attività svolta" e come questo si ripercuota sul corrispettivo.

RISPOSTA 100

Il comma riportato è stato inserito con scopo illustrativo, ma non ha alcuna ripercussione sul corrispettivo che è collegato alla superficie delle SSL.

DOMANDA 101

In riferimento all'art. 11.1.5 a pag. 58 del Capitolato Speciale, si chiede di confermare che all'interno dell'articolo è presente un refuso e che la corretta formulazione dell'articolo è la seguente: "I corrispettivi contrattuali, sopra indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 2 e 4 per la fornitura di energia elettrica."

RISPOSTA 101

Si conferma. Verrà integrata una correzione.

DOMANDA 102

In riferimento all'art. 11.2.8 a pag. 59 del Capitolato Speciale, si chiede di confermare che è presente un refuso nel riferimento alla materia prima energia elettrica e che la formulazione corretta dell'ultima frase dell'articolo è la seguente: "Nell'eventualità in cui, nel corso del contratto, cessasse la pubblicazione delle componenti sopra menzionante le parti concorderanno una nuova metodologia di aggiornamento del prezzo del gas naturale, prendendo a riferimento le nuove tariffe afferenti al mercato di ultima istanza opportunamente scontate per ottenere un allineamento alle condizioni economiche aggiudicate a seguito della presente procedura."

RISPOSTA 102

Si conferma. Verrà integrata una correzione.

DOMANDA 103

In merito ai valori di energia elettrica riportati in allegato 4. Si chiede di confermare che tali valori sono i quantitativi di energia elettrica prelevata dalla rete del distributore locale. Per avere un quadro energetico

e ambientale complessivo delle strutture, si chiede di conoscere il quantitativo di energia elettrica prodotto “in loco” mediante cogeneratori e/o altri impianti di produzione energia elettrica.

RISPOSTA 103

Si conferma.

Come richiesto, inoltre, si informa che per l’anno 2016, sono stati prodotti attraverso la co/trigenerazione i seguenti quantitativi di energia elettrica espressi in MWh:

- ASL1, Ospedale di Imperia: 2.023
- ASL2, Ospedale S. Paolo: 4.757
- ASL3, Villa Scassi: 1.916
- EOOG: 7.992
- SM: 22.583
- IGG: 6.336

DOMANDA 104

Si chiede di conoscere se gli impianti di co/trigenerazione già presenti abbiano ricevuto il riconoscimento di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), la data di avvio di tali pratiche e i conseguenti dati di consumo/produzione. Si chiede parimenti quanto valgono e come verranno gestiti gli eventuali incentivi riconosciuti sugli impianti di cogenerazione già presenti.

RISPOSTA 104

Si conferma la qualificazione CAR. Gli eventuali incentivi derivanti da impianti già realizzati (in fase realizzativa) al momento dell’aggiudicazione della presente gara andranno a vantaggio delle SSL, la gestione degli impianti in modo compatibile con il mantenimento di tale qualificazione sarà a carico dell’aggiudicatario sulla base delle regole stabilite negli atti di gara.

DOMANDA 105

Con riferimento ai consumi di metano riportati in allegato 4, ai fini della corretta valorizzazione economica di tutte le componenti, si chiede di suddividere gli stessi in base alla destinazione: centrale termica, co/trigeneratore, altri usi.

RISPOSTA 105

I consumi sono stati indicati con il migliore dettaglio disponibile per la committenza.

DOMANDA 106

Vista la complessità e la mole della documentazione di gara, visto l'elevato numero di quesiti posti, visto l'alto numero di siti oggetto dell'appalto e il protrarsi dei sopralluoghi (alcuni sopralluoghi obbligatori richiesti via PEC il 28 gennaio sono stati fissati per il 13 marzo, altri sopralluoghi facoltativi richiesti il 12 febbraio sono stati fissati il 19 marzo), al fine di poter predisporre un progetto caratterizzato da elevata concretezza, rispondente alle effettive necessità delle strutture e in linea con le elevate attese della gara, si chiede a codesta rispettabile stazione appaltante di poter avere una proroga di almeno 60 giorni per la consegna delle offerte.

RISPOSTA 106

In considerazione di questa ed altre osservazioni, i documenti di gara verranno lievemente revisionati e ripubblicati, concedendo una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

DOMANDA 107

Si richiede il seguente chiarimento: al paragrafo 11.2 Fornitura di gas naturale del capitolato tecnico viene specificato che "La componente materia prima è da intendersi corrispondente alla somma delle componenti Cmem e CCR, relative all'approvvigionamento del gas naturale e ai relativi costi delle attività connesse al netto dello sconto percentuale SMP offerto in gara. Tali componenti sono definite da ARERA e periodicamente aggiornate."

Si chiede di specificare, nell'eventualità in cui, nel corso del contratto, cessasse la pubblicazione delle componenti sopra menzionante, la nuova metodologia di aggiornamento del prezzo del gas naturale che verrà presa come riferimento per ottenere un allineamento alle condizioni economiche aggiudicate a seguito della presente procedura.

RISPOSTA 107

Si invita a fare riferimento alle indicazioni dello stesso CS, art. 11.2 c. 8.

DOMANDA 108

Requisiti di ammissione e SOA e possibilità di partecipazione alla gara, in difetto dei medesimi, dichiarando di voler ricorrere al sub-appalto.

L'art. 7.1, a punto 4, del disciplinare di gara stabilisce quali requisiti di partecipazione il possesso delle attestazioni SOA, in particolare nelle categorie OG 11 e OS 30 sotto indicate e al contempo al punto 5, consente di partecipare in loro difetto ricorrendo al subappalto.

Il disciplinare, al par. 4, impone, quindi, per la partecipazione alla gara il possesso della SOA in cat. OG 11, class. III, VI; o V, o in cat. OS 30, class. III, III bis e IV a seconda dei lotti e, tuttavia, stabilisce contestualmente, come appena trascritto, al par. 5, che: (vedasi paragrafo 5)...(omissis)

Il divieto di subappalto integrale delle opere in categoria OG 11 e OS 30.

Le categorie OG 11 e OS 30, tuttavia, sono categorie superspecialistiche, come individuate con DM 248/2016.

È a tutti noto, in relazione a tali categorie, che l'art. 105, comma 5, del codice stabilisce che: "Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso". L'art. 89, comma 11, a sua volta stabilisce che "11. Non È ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, [oltre ai lavori prevalenti,] opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, È definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati". Specularmente, il DM 248/2016, all'art. 1, comma 2, stabilisce che "2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non È ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso".

Quesito.

In relazione all'art. 7.1, par. 4 e 5, del disciplinare di gara, si chiede di rettificare il par. 5 del disciplinare precisando (in luogo della ammessa possibilità di partecipazione "in difetto del presente requisito"), che: <<In ragione del disposto dell'art. 105, comma 5 del codice, non è consentita la partecipazione ai concorrenti che non dimostrino il possesso dei requisiti SOA nelle Cat. OG11 e OS 30, laddove richieste; per le sole rimanenti categorie SOA non sussumibili fra quelle previste dal DM 248/2016, resta salva la facoltà di partecipazione in difetto dei soli predetti requisiti SOA, nel caso il concorrente intenda affidare gli interventi in sub.... appalto>>.

Atteso infine che la risposta al presente chiarimento impone una modifica del disciplinare che impatta sui requisiti di partecipazione, introducendone una disciplina maggiormente restrittiva, si chiede, contestualmente alla rettifica, di procedere ad una ripubblicazione del bando o comunque alla sua rettifica, con integrale riapertura dei termini di partecipazione.

È ciò in quanto, come noto, con i chiarimenti non è possibile modificare la lex specialis di gara.

RISPOSTA 108

Il disciplinare viene adeguato.

DOMANDA 109

Quesito. Sulla clausola di revisione del prezzo dell'Energia elettrica

2.1) Premessa.

a) La gara in oggetto, estesa alla totalità delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, suddivisa in sei lotti e con il limite di aggiudicazione di massimi tre lotti (come noto i primi tre lotti sono di ingente, omogeneo valore pari, quanto al lotto maggiore ad, a oltre 200 milioni di euro a ca 150 milioni, ciascuno dei due maggiori residui) ha una durata significativamente lunga, pari a 10 anni, ed include, oltre all'esecuzione dei lavori ed alla gestione di servizi di manutenzione e gestione, l'affidamento, per pari durata di anni 10, della fornitura di gas, di energia elettrica, o di gasolio.

In considerazione dell'oggetto della fornitura e della durata decennale del contratto, il capitolato speciale, agli art. 11.1, 11.2 e 11.3, disciplina gli elementi "variabili" o "revisionabili" o "modificabili" dei prezzi offerti (gas, e.e., gasolio).

L'art. 72 della direttiva 2014/24/UE stabilisce come noto: "Modifica dei contratti lungo il periodo di validità: 1. I contratti possono essere modificati... nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.... Tali clausole fissano la portata e la natura di tali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere apportate.

Specularmente, l'art. 106, comma 1, lett.a) del d.vo n. 50/2006, stabilisce che "1.... I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti".

b) L'art. 11 del CSA, dopo aver chiarito, che il prezzo dell'energia elettrica sarà formulato come PUN più Spread, in calce alla lettera a) del relativo primo stabilisce (omissis)

Siffatta modalità di revisionare il prezzo, domandata ad un nuovo concordamento delle parti avente riguardo ad una nuova metodologia di aggiornamento del prezzo, metodologia originariamente non prevista, per quanto la clausola inviti a tenere come "riferimento" "le nuove tariffe afferenti al mercato della salvaguardia"... non ha certamente i caratteri di "chiarezza, precisione, inequivocabilità" imposte dalla normativa eurounitaria e nazionale di recepimento. Ciò del resto è comprovato già dalla sola piana considerazione che la clausola revisionale è rimessa a nuova volontà delle parti; il che per ciò solo, ne esclude il carattere di chiarezza, precisione ed inequivocabilità.

Quesito.

i) Si chiede pertanto, anche nella prospettiva di far maturare in capo allo scrivente concorrente un duraturo affidamento sulla clausola del capitolato appena trascritta, oltre della garanzia del rispetto dei principi di effettiva concorrenza e par condicio, di chiarire la compatibilità della predetta clausola di capitolato con le norme della direttiva e del codice sopra trascritte.

ii) Non sussistendo, anche a valle del richiesto approfondimento, tale compatibilità (compatibilità che, per quanto sopra, sembra francamente improspettabile) si chiede di modificare il capitolato speciale d'appalto, individuando una modalità di revisione, che si traduca a priori in clausole, stabilite dal capitolato *chiare, precise e inequivocabili* e soprattutto che non richiedano di essere individuate e negoziate dalle parti in corso di esecuzione del contratto, mediante nuove, indeterminate e diverse manifestazione di volontà contrattuali.

RISPOSTA 109

Il criterio revisionale è chiaro e precisamente determinato.

La clausola citata ha proprio lo scopo di evitare l'indeterminatezza della tariffa, nel caso (contemplato per scrupolo) in cui si verificassero eventi non dipendenti dalla committenza né dall'aggiudicatario che dovessero rendere inapplicabile il meccanismo revisionale previsto in contratto, per il venire meno, in futuro, dei parametri obiettivi ai quali il meccanismo stesso è ancorato.

La clausola è quindi rivolta a mantenere inalterato il profilo di sconto formulato in sede di offerta (e quindi l'equilibrio economico individuato dall'aggiudicatario in sede di offerta), anche nel caso in cui si debba procedere a revisione in sopravvenuta carenza dei parametri obiettivi a tal fine contrattualizzati.

Ad ogni modo, per maggiore chiarezza si integra il capitolato speciale con menzione esplicita della possibilità per l'aggiudicatario di richiedere la determinazione giudiziale della revisione, sulla base delle previsioni contrattuali, in caso di mancato accordo fra le parti.

DOMANDA 110

III° Quesito. Sull'offerta prezzo del gas naturale

Sempre il capitolato, all'art. 11.1 lett. b) stabilisce (omissis)

Quesito

A questo riguardo sì, si chiede, altresì, di chiarire:

- come lo spread in maggiorazione, previsto nella clausola appena trascritta, sia compatibile con il vincolo della presentazione di offerte in ribasso sulla base di gara e sulla comparabilità delle medesime offerte (con spread negativo e/o positivo) nella prospettiva dell'evoluzione decennale dell'esecuzione del contratto;

- se in fase di esecuzione del contratto debba altresì essere garantito il rispetto il prezzo delle forniture di gas naturale aggiudicate dal Consip per segmenti di mercato, anche territorialmente omogenei in accordo a quanto stabilito nei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2016 (n 173 in GU del 26.7.2016) e del 28 novembre 2017 (n.17 in GU del 22.1.2018); precisamente si chiede di chiarire se, in corso di esecuzione del contratto i prezzi praticati dall'aggiudicatario possano o meno superare quelli di aggiudicazione nelle corrispondenti convenzioni Consip, per fornitura energia elettrica e gas naturale e ciò tenendo conto del disposto dei rammentati DM e delle norme nei medesimi richiamati.

RISPOSTA 110

Con riferimento al primo punto il ribasso è garantito dal fatto che lo spread offerto non può essere maggiore di quello individuato dall'acquirente unico in esito alle procedure per l'individuazione del fornitore di Salvaguardia.

Con riferimento al secondo punto, la gara non prevede la mera fornitura di vettori energetici pertanto non è previsto il confronto citato.

DOMANDA 111

Quesito) Sulla clausola di revisione del prezzo del gas

Considerazioni e quesiti analoghi a quelli formulati al precedente quesito 2.2, si pongono anche per la clausola di revisione del prezzo del gas naturale; clausola inserita nell'art. 11. 2 del CSA e che per comodità si trascrive: (omissis)

4.1) Si reitera quindi anche con riguardo alla clausola di revisione del prezzo del GAS il quesito posto al punto 2.2, in relazione alla clausola di revisione del prezzo della E:E:

4.2) In relazione alla clausola di revisione del prezzo del gas sopra trascritta, si chiede anche ed aggiuntivamente, di chiarire il senso di revisionare il prezzo del gas "prendendo a riferimento il mercato di ultima istanza" "dell'energia elettrica" come stabilito nella clausola sopra trascritta.

RISPOSTA 111

Quanto al primo aspetto, si veda la risposta al precedente quesito 110, sostanzialmente identico, relativo all'energia elettrica.

Quanto al secondo aspetto si tratta di un refuso che è stato corretto.

DOMANDA 112

Quesito. In relazione all'aggiornamento del prezzo del gasolio,

In relazione all'aggiornamento del prezzo del gasolio, il capitolato speciale stabilisce all'art. 11.3 che: (omissis):

Avuto riguardo alla considerazione che la gara ha estensione regionale e che taluni lotti coincidono con l'area territoriale delle provincie di La Spezia, Savona ed Imperia, in cui hanno sede distinte ed autonome CCIAA, si chiede di chiarire le ragioni del riferimento alla sola CCIAA di Genova, anche per le forniture indirizzate ad Enti od Ospedali aventi sede nella circoscrizione di altra CCIAA.

RISPOSTA 112

Si è trattato di una ipotesi semplificativa vista la modestissima portata economica.

DOMANDA 113

Si chiede di confermare che i soggetti indicati nella Terna di sub-appaltatori debbano inserire nella documentazione di offerta i seguenti documenti:

- a. CCIAA
- b. ISO 9001
- c. ISO 14001
- d. SOA.

RISPOSTA 113

La documentazione da fornire per i subappaltatori è costituita da DGUE che contiene l'autodichiarazione di tali requisiti.

DOMANDA 114

Il modello DGUE allegato alla documentazione di gara, alla pag. 4, è barrato per la parte riguardante l'attestazione soa, si chiede conferma che il possesso dell'attestazione SOA debba essere indicato solo alla pag. 19 nel DGUE?

RISPOSTA 114

Si conferma.

La parte indicata è stata barrata perché non si tratta di una gara di lavori pertanto si conferma che non deve essere compilata.

DOMANDA 115

Sempre nel DUGE alla pag. 19 le abilitazioni professionali contengono un errore, pertanto dovrà essere modificato per la lettera **d)**: impianti idrosanitari e per la lettera **e)**: impianti gas anziché come erroneamente indicato **lettera a)**

RISPOSTA 115

Si conferma. Ad ogni buon fine è stata introdotta una correzione.

DOMANDA 116

Si chiede di chiarire se le abilitazioni professionali previste dal d.m. 37/08 e richieste dal disciplinare devono essere possedute totalmente oltre che dall'operatore economico, anche dai subappaltatori indicati nella terna nel caso del subappalto per la parte servizi?

RISPOSTA 116

I subappaltatori devono possedere i requisiti necessari per svolgere le prestazioni subappaltate ai sensi dell'art. 105.4.b del codice.

DOMANDA 117

La tabella prevista nel DGUE e relativa alle forniture principali di cui occorre dichiarare il possesso è differente da quanto richiesto all'art. 7.3.1 del disciplinare (e dalla declinazione dei requisiti ivi stabiliti). Si chiede, pertanto, se È possibile allegare al DGUE una dichiarazione integrativa, meglio dettagliata, in aderenza a quanto richiesto e descritto nel disciplinare di gara?

RISPOSTA 117

Non si rilevano le difformità descritte, comunque nulla osta, stante anche le dimensioni fisiche del foglio, a fare riferimento ad un allegato.

DOMANDA 118

Con la presente siamo a richiederVi informazioni circa la procedura in oggetto che, ad oggi risulta ancora "sospesa" in attesa della "revisione minimale della documentane di gara" come da nota del RUP (Arsl_GE.ALISA .REGISTRO UFFICIALE.U.0004656 del 01-03-2019).

In particolare, considerato il tempo trascorso, siamo a richiederVi le modalità di sostituzione/ integrazione delle società che avevano deciso di costituirsi in RTI.

Infatti, come prescritto dal Disciplinare di gara all'art. 11 "In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso,

purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ogni operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

La nostra società ha effettuato i sopralluoghi in qualità di capogruppo mandataria di un costituendo RTI ma ora, una società mandante – considerato il lasso di tempo trascorso – ha orientato le proprie attività su altre commesse e non intende più far parte del RTI.

Pertanto siamo a richiederVi, nel caso in cui siano già stati effettuati i sopralluoghi, le modalità di sostituzione / integrazione delle società costituenti RTI ovvero se è sufficiente l’attestazione di sopralluoghi rilasciata alla capogruppo mandataria. La nuova società mandante è obbligata a fare i sopralluoghi?

RISPOSTA 118

Nel caso prospettato la mandante che intenda aggiungersi al raggruppamento dovrà effettuare il sopralluogo in conformità al disciplinare di gara.

DOMANDA 119

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed, in particolare, all’art. 7.3.1 Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi: “... Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio – da intendersi come gli ultimi tre anni calcolati a ritroso dall’inizio del mese nel quale è pubblicato sulla GUUE il bando relativo alla presente procedura – servizi/forniture analoghi con oggetto ed importo meglio precisato in tabella (somme di tre anni espresse in euro). Quanto alla “Fornitura”, prevista nelle colonne d) ed e) della sottostante tabella, il requisito potrà essere soddisfatto, indifferentemente: a. tramite contratti di fornitura; b. tramite contratti di servizio (ad es., servizio energia o servizio energia plus), nei quali l’interessato sia stato remunerato dal committente anche in ragione del valore dei corrispondenti vettori energetici, impiegati per l’erogazione del servizio; c. tramite contratti di acquisto dei corrispondenti vettori energetici, che l’interessato abbia utilizzato nell’erogare servizi o forniture a propri clienti...”

Si chiede conferma che, la modalità di comprova dei requisiti di fornitura sopra descritti, punto 7.3.1 colonne d) ed e), possa essere soddisfatto anche alternativamente tramite:

1. copie dei bilanci d’esercizio nei quali sia riportata la voce riferita alla tipologia di servizio di cui alla colonna d) “Fornitura Energia Elettrica”
2. copia delle Dichiarazioni IVA di società con attività di fornitura Energia Elettrica
3. copia delle fatture emesse inerenti le forniture di Energia Elettrica

RISPOSTA 119

Si ricorda, innanzitutto, che per la partecipazione alla gara i requisiti sono autodichiarati tramite DGUE e quindi non è richiesta immediatamente la documentazione a comprova.

Qualora la comprova si rende necessaria, ad esempio per l'aggiudicatario, valgono le disposizioni in proposito dettate dal disciplinare, peraltro in aderenza al bando-tipo di ANAC, e comunque la disciplina di legge.

DOMANDA 120

Si chiede conferma che per coprire il requisito di fornitura di Energia Elettrica si possa considerare valido il fatturato nel triennio richiesto di società che effettuino distribuzione, vettoriamento e trading sia al mercato pubblico che privato.

RISPOSTA 120

Il requisito può essere soddisfatto con riguardo a pregresse attività che comportino la giuridica disponibilità, in capo all'operatore economico, di energia elettrica, in modo che il medesimo possa essere in grado di assicurarne l'erogazione ai consumatori finali.

DOMANDA 121

Si chiede conferma che, la modalità di comprova del requisito, punto 7.3.1 colonne a) b) c), possa essere soddisfatto oltre che ad Attestazioni di servizio rilasciate dal Committente anche alternativamente tramite copia delle fatture emesse inerenti i vari servizi/forniture richiesti suddivisi per tipologia.

RISPOSTA 121

Si veda la risposta al precedente quesito n. 119.

DOMANDA 122

Chiediamo conferma che l'importo del fatturato inerente la riqualificazione energetica, relativamente alle convenzioni attive, possa essere stabilito in quota percentuale sui servizi energia, come previsto da capitolato, allegando a comprova il medesimo riportante le condizioni suddette e le eventuali attestazioni delle committenti o alternativamente le fatture emesse

RISPOSTA 122

Si vedano le risposte sub 29 e 119.

DOMANDA 123

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed, in particolare, all'art. 7.3.1, si chiede conferma che sia possibile comprovare il requisito di cui al punto 7.3.1 colonne a, b, c, d, e tramite copia delle fatture emesse inerenti i vari servizi/forniture con allegati i relativi SAL, dai quali si evinca l'importo riferito a servizi suddivisi per tipologia.

RISPOSTA 123

Si veda la risposta al precedente quesito n. 119.

DOMANDA 124

Chiediamo conferma che in caso di ATI orizzontale, nella quale ogni componente esegue in quota tutti i servizi, come riportato dal disciplinare al punto 7.4.7: "Per ciascun lotto, il requisito sub 7.3.1 deve essere posseduto dalla mandataria in misura prevalente quanto alle voci di cui alle lett. a) e b). In ogni caso deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, quanto a tutte le voci indicate.

Ciascun mandante può avere il requisito sub 7.3.1 anche solo limitatamente ad una delle lettere da a) a e), ivi contemplate ma almeno per il 20% del relativo importo.

A prescindere dalla quota di partecipazione dei membri dell'ATI, la disposizione sopra descritta sia applicabile, ovvero a titolo meramente esemplificativo che:

Mandataria quota 55% e mandante 45% portino rispettivamente: es. 1) Mandataria – lettere a) b) c) ed e) e l'80% della lettera d) Mandante esclusivamente i servizi di cui alla lettera d) al 20%.

RISPOSTA 124

La questione deve essere risolta sulla base della legge e degli orientamenti giurisprudenziali riguardo alle quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione nelle a.t.i. per gli appalti di servizi e forniture.

Nel caso di specie le prestazioni sono espressamente suddivise in principali e secondarie e ciò offre la possibilità di costituire anche a.t.i. verticali.

La distribuzione dei requisiti dovrà corrispondere alla disciplina legale del genere di a.t.i. (orizzontale o verticale) che viene scelta.

DOMANDA 125

Con la presente siamo a chiedere conferma che per dimostrare le competenze multisettoriali, la maggiore/minore esperienza e le qualifiche delle risorse costituenti i team adibiti alle attività operative (art. 7.3.2 e art. 13.2.2.1, comma 5, punto a. sottopunto i.) sia sufficiente dichiarare la composizione di una squadra tipo e le differenti competenze, esperienze e qualifiche con cui vengono individuate le risorse costituenti tale squadra.

Inoltre, si chiede conferma che per quanto attiene il requisito di cui all'art. 7.3.2 lettera a punti i e ii del Disciplinare, sia sufficiente in sede di offerta dichiarare la disponibilità delle figure professionali richieste. In caso di aggiudicazione, per la comprova, sarà possibile produrre la relativa dichiarazione di impegno

all'esecuzione delle attività richieste di progettazione/direzione lavori da parte di un professionista - anche esterno all'organizzazione - in possesso delle qualifiche indicate

RISPOSTA 125

Occorre precisare che quanto riportato all'art. 7.3.2 è un requisito di partecipazione, formulato in aderenza al bando-tipo ANAC. Ciò che deve essere nella documentazione amministrativa, ed in particolare nel DGUE, è derivabile dal DGUE stesso. Come risulta dal disciplinare può trattarsi di personale che faccia o meno parte dell'operatore economico, quindi non necessariamente di dipendenti.

Le modalità di comprova vengono in rilievo solo in fase di eventuale verifica del requisito autodichiarato, ad esempio in capo all'aggiudicatario. Come indicato dal disciplinare, dovrà trattarsi di oggettiva che attesti quanto dichiarato in fase di gara.

Quanto riportato all'art. 13.2.2.1 è invece relativo all'offerta tecnica, che il concorrente si impegna a rendere effettiva al momento dell'esecuzione del servizio.

DOMANDA 126

In merito alle modalità di revisione del prezzo del gas metano descritte al punto 11.2 del Capitolato Speciale si fa presente quanto segue.

Il prezzo regolato dei Servizi di Ultima Istanza potrebbe, nel corso dei prossimi anni, subire rilevanti modifiche. Il prezzo di Tutela gas, infatti, potrebbe non essere più pubblicato da ARERA in quanto le direttive Comunitarie e la normativa Nazionale prevedono il progressivo superamento delle tutele di prezzo: questo fatto farebbe venire meno il riferimento contrattuale ed esporrebbe le parti ai rischi e agli oneri di una rinegoziazione.

D'altro lato è altresì in corso la riforma del Servizio di Trasporto gas: quest'ultima potrebbe, anche qualora la tariffa di riferimento continuasse ad essere pubblicata, generare importanti revisioni sulla struttura della tariffa stessa; in quest'ultimo caso, la Scrivente, chiede se la clausola di rinegoziazione di cui al paragrafo 11.2, punto 8 del Capitolato Speciale sia applicabile anche nel caso dell'aggiornamento del prezzo del gas, oltre che dell'energia elettrica. Infatti tale variazione della tariffa di riferimento potrebbe provocare un disallineamento del contratto rispetto alle condizioni fissate in esito alla gara con connessi rischi per entrambe le parti.

La Scrivente sottolinea che identificare un riferimento di mercato come ad esempio il Pfor, per riflettere le quotazioni del mercato all'ingrosso, e associare il costo del servizio di trasporto specifico per evitare distorsioni rispetto al forfettario del servizio di ultima istanza, renderebbe, per le parti, più accettabile il livello di rischio connesso al contratto soprattutto tenendo conto della durata decennale dello stesso.

RISPOSTA 126

La clausola citata (CS 11.2 c.8), è stata introdotta proprio per mantenere l'equilibrio economico in caso di variazioni sostanziali del mercato di riferimento. Era presente un refuso che è stato corretto ed inoltre la clausola è stata ampliata a livello prudenziale. Pertanto si conferma che la clausola di rinegoziazione citata

è applicabile anche al prezzo del gas. Allo stato le condizioni economiche del mercato di ultima istanza sono sostanzialmente strettamente collegate all'andamento di Pfor.

DOMANDA 127

In merito all'impianto fotovoltaico da installare su tettoia del fabbricato monoblocco del San Martino, si prega di specificare superficie a disposizione e caratteristiche costruttive della struttura stessa che sarà realizzata dalla SSL.

RISPOSTA 127

La struttura sarà costituita da telaio metallico con corretta inclinazione, anche a seguito di confronto della SSL con il fornitore aggiudicatario. Si stima una superficie occupata di circa 800 mq.

DOMANDA 128

Si chiede di fornire i dati di consumo relativi all'acqua potabile delle principali strutture ospedaliere.

RISPOSTA 128

Il dato richiesto non è disponibile.

DOMANDA 129

Si chiede di fornire le planimetrie aggiornate dei collegamenti MT delle principali strutture ospedaliere, al fine di dimensionare correttamente sia gli interventi obbligatori che eventuali interventi migliorativi facoltativi.

RISPOSTA 129

Il dato richiesto non è disponibile.

DOMANDA 130

Considerando che negli ultimi anni le strutture hanno subito variazioni in termini di volumi, e subentro/dismissioni di edifici, si chiede di fornire dati di consumo di energia elettrica, gas naturale / acqua calda e acqua refrigerata aggiornati al 2018. Inoltre si chiedono i dati di consumo e produzione dei cogeneratori esistenti.

RISPOSTA 130

I dati riportati negli atti di gara sono stati forniti con il miglior dettaglio disponibile. Sono stati inoltre resi disponibili per consultazione i consumi relativi all'anno 2017 a seguito di recente acquisizione.

DOMANDA 131

Considerando che negli ultimi anni le strutture hanno subito variazioni si chiede di fornire l'elenco aggiornato dei POD oggetto di gara ed i relativi consumi.

In particolare per l'ospedale San Martino si richiedono i consumi dei seguenti POD aggiuntivi (non espressi in gara):

- padiglione 4 (consumi di energia elettrica misurati)
- microbiologia (consumi di energia elettrica misurati)
- nuovi padiglioni "laboratori analisi" e "blocco operatorio" (fabbisogni calcolati da progetto in merito a energia elettrica, gas naturale e/o acqua calda e acqua refrigerata).

RISPOSTA 131

I dati riportati negli atti di gara sono stati forniti con il miglior dettaglio disponibile. Sono stati inoltre resi disponibili per consultazione i consumi relativi all'anno 2017 a seguito di recente acquisizione. Si ricorda che è possibile, ed è normato dal CS, che le SSL attivino o dismettano contatori nel corso del contratto.

DOMANDA 132

In riferimento all'intervento d'installazione di una nuova cabina MT presso l'edificio 12 dell'ospedale Gaslini, nel CME è indicato l'intervento di collegamento della nuova cabina al gruppo elettrogeno da 1000 kVA esistente. Tale gruppo non è stato individuato durante i sopralluoghi obbligatori ed il tecnico della SSL di riferimento ha confermato l'assenza di tale macchina. Si prega di chiarire l'esistenza o meno del gruppo elettrogeno.

RISPOSTA 132

Il gruppo elettrogeno citato esiste. Il Padiglione 12 ha al proprio servizio due gruppi elettrogeni di marca COELMO, uno ridondante all'altro. Si prevede quindi l'impiego di uno di questi due gruppi.

DOMANDA 133

In fase di sopralluogo la scrivente ha riscontrato che alcuni degli interventi obbligatori previsti nel CME siano ad oggi già in fase di realizzazione o in corso di affidamento. Pertanto, considerando la rilevanza dal punto di vista tecnico ed economico di tali interventi (ad es. intervento di metanizzazione di Pietra Ligure) si chiede di aggiornare il CME degli interventi obbligatori che saranno oggetto del presente appalto.

RISPOSTA 133

L'elenco degli interventi di ammodernamento obbligatori è stato aggiornato, ma si precisa che quanto citato (intervento di metanizzazione di Pietra Ligure), non ne ha mai fatto parte. Tale intervento è in corso di realizzazione mediante autonome diverse procedure dalla ASL2.

DOMANDA 134

In fase di sopralluogo la scrivente ha riscontrato che le SSL stanno già realizzando o sono in corso di realizzazione degli interventi di efficientamento energetico. Chiediamo di fornire l'elenco degli interventi in corso di realizzazione presso le SSL e che pertanto non potranno essere offerti in fase di gara come interventi facoltativi (punto 13.2.2.4 del disciplinare).

RISPOSTA 134

La definizione degli interventi di ammodernamento facoltativi sono a carico degli operatori economici sulla base delle proprie valutazioni, anche a seguito di presa visione degli impianti. Fatta eccezione per la CT di Santa Corona, di cui si è detto sopra, le SSL allo stato non hanno in attuazione significativi interventi di ammodernamento che consentano risparmio energetico (come devono essere quelli facoltativamente offerti), mentre possono essere in fase di attivazione interventi urgenti di potenziamento degli impianti o messa a norma che, a livello indicativo, si esemplificano ad ogni buon fine:

- Potenziamento della centrale frigorifera di Sanremo con installazione di un ulteriore gruppo frigo a servizio dell'intero presidio;
- Adeguamento a norma della centrale termica del presidio sanitario di Levanto;
- Potenziamento climatizzazione corpo A4 P.O. San Bartolomeo di Sarzana (piano primo, secondo e terzo).

DOMANDA 135

Si chiede di confermare se le modalità previste nell'appendice 2 per il calcolo del "RE per impianti di cogenerazione" siano da ritenersi valide anche per interventi di sostituzione di cogeneratori giunti a fine vita.

RISPOSTA 135

Lo schema indicato non è stato definito per l'intervento indicato, pertanto non è adeguato. Esso infatti prevede di utilizzare rendimenti non appropriati per un impianto di cogenerazione. Nel caso si voglia valutare tale sostituzione si dovrà fare ricorso allo schema di cui all'art. 3.4 c. 2 dell'appendice 2 al DG.

DOMANDA 136

Visto che gli UPS ed le batteria degli UPS rientrano tra gli impianti oggetto d'offerta in merito alla percentuale di estensione dei valori minimi di vita utile, si chiede di fornire la data d'installazione e la data di cambio batteria degli UPS, in quanto nel file "GMA-SSL - ALL1 - STRUTTURE.xlsx" nel campo "Anno" sono indicate le potenzialità degli UPS e non le date di riferimento.

RISPOSTA 136

Tale informazione di dettaglio non è disponibile.

DOMANDA 137

In riferimento a quanto previsto dall'art. 21 del disciplinare di gara "Clausola sociale e altre condizioni particolari", si rileva una forte criticità legata all'incidenza economica di tali previsioni rispetto ai valori posti a base di gara per i servizi di governo, esercizio e manutenzione impianti.

Nella tabella seguente è riportato il quadro economico in cui, per ciascun lotto, sono riepilogati i costi del personale SSL in distacco funzionale, i costi del personale per i quali è prevista l'applicazione della clausola Sociale, la somma dei valori a base asta per i servizi QSRis, QSCdz, QSEle, QSEnt, QSLeg, QSGov (tutti i valori sono espressi su base annua).

LOTTO	DISTACCO FUNZIONALE	CLAUSOLA SOCIALE	TOTALE	BASE ASTA SERVIZI (esclusi opzionali)	Inc. % MDO
LOTTO 1	€ 1 189 759,07	€ 977 321,59	€ 2 167 080,66	€ 2 912 678,01	74,40%
LOTTO 2	€ 1 198 936,35	€ 1 305 191,65	€ 2 504 128,00	€ 2 661 596,36	94,08%
LOTTO 3	€ 454 231,38	€ 964 633,42	€ 1 418 864,80	€ 1 063 010,74	133,48%
LOTTO 4	€ 36 661,56	€ 1 048 820,28	€ 1 085 481,84	€ 1 258 900,24	86,22%
LOTTO 5	€ 511 328,39	€ 1 810 753,83	€ 2 322 082,22	€ 2 847 520,40	81,55%
LOTTO 6	€ 0,00	€ 802 522,81	€ 802 522,81	€ 1 873 502,50	42,84%

Si evince chiaramente l'insostenibilità economica della clausola, in particolare per i Lotti 2 e 3.

Si rileva altresì che sul Lotto 3, anche includendo nella base asta l'importo di 453.087 euro per i servizi opzionali QSCit, QSAnt, QSAsc e QSIIdr, l'incidenza del costo della manodopera sul valore a base asta rimane elevatissima (93,5%).

Tutto ciò premesso:

si chiede conferma che presupposto essenziale per l'applicazione dell'istituto del distacco funzionale e della clausola sociale nel loro complesso è l'attivazione dei servizi opzionali come da previsioni contenute nei documenti di gara, in caso contrario si fa presente che occorre riproporzionare il numero di personale previsto sia per il distacco, che nella clausola sociale in relazione ai servizi base, in particolare per il Lotto 3 dove è evidentemente anomalo.

RISPOSTA 137

Premesso che non risultano chiare le conclusioni numeriche introdotte, si conferma che il confronto deve essere condotto considerando l'attivazione dei servizi opzionali, in quanto in fase di definizione degli atti di gara è stato ipotizzato che, come talvolta già oggi avviene, il personale presente possa essere contestualmente proficuamente impiegato per l'esecuzione dei servizi opzionali, soprattutto nel caso di EOOG che è caratterizzato da una alta intensità di forza lavoro.

In ogni caso la clausola sociale indica solo una priorità di assunzione nel caso in cui l'appaltatore assuma. Nel caso in cui non vengano attivati i servizi opzionali, per esempio, l'aggiudicatario potrà scegliere di non assumere ulteriore personale in aderenza alla clausola sociale.

DOMANDA 138

In riferimento agli interventi obbligatori del Presidio Ospedaliero IRCCS Gaslini, l'Allegato 8 al punto 9.8 riporta la necessità di sostituire le unità di trattamento aria del dipartimento di emergenza, site al piano fondi del medesimo edificio con rifacimento delle linee di distribuzione per le unità stesse e dell'impianto di termoregolazione. Viste le esigue dimensioni del locale tecnico, per eseguire tale intervento è necessario procedere allo smantellamento completo dei canali e delle tubazioni di collegamento delle UTA situati al piano fondi, mettendo di fatto fuori servizio l'intero edificio che comprende pronto soccorso e blocchi operatori. Si chiede conferma che sia possibile mettere fuori servizio l'impianto di climatizzazione dell'edificio per i tempi necessari all'intervento. In caso contrario si chiede come poter procedere vista l'assenza di spazi nel locale tecnico e se tale complicazione è stata valutata nella computazione degli interventi.

RISPOSTA 138

Posto che è facoltà dei concorrenti offrire soluzioni tecniche meno invasive possibile, nelle fasi di progettazione sarà possibile interfacciarsi con la direzione tecnica dell'Istituto per condividere la migliore strategia di intervento.

DOMANDA 139

In riferimento agli interventi obbligatori di "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DEI REPARTI DEGENZA CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI E RELATIVA RETE DI DISTRIBUZIONE previsti per l'ospedale di Sestri Levante e che nel QE sono valutati in 3,9 ML di €, nell'allegato 8 è stata fornita una descrizione di massima dell'intervento, ma non è stato fornito un progetto preliminare. Pertanto senza indicazioni tecniche di riferimento, l'offerente non è in grado di sviluppare le migliori al progetto di gara, ai sensi del punto 13.2.2.6 del disciplinare di gara. Si chiede pertanto di fornire maggiori indicazioni tecniche di riferimento, in merito all'intervento suddetto.

RISPOSTA 139

Sono state fornite le indicazioni dovute ai sensi dell'art. 23.15 del codice. Il progetto preliminare non doveva essere fornito, anche perché è oggetto di offerta (facoltativa), da parte dei concorrenti. Ciò anche ai sensi dei CAM.

DOMANDA 140

Laddove le modalità di calcolo della quota di servizio si basano sul cost driver "superficie dei siti" (ad es. per impianti elettrici, impianti di contrasto alla legionella ed impianti idrici), il concorrente può formulare un'offerta sulla base della destinazione d'uso dei siti considerati e sulla base della consistenza/complessità degli impianti ad oggi presenti nei siti. Considerando la mutevolezza nel tempo della destinazione d'uso dei

siti e della consistenza/complessità degli impianti oggetto del servizio, si fa presente che i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dall'offerente sarebbero esposti a variazioni importanti non prevedibili in fase di offerta. Quindi si chiede di prevedere una modalità di revisione del calcolo del canone che tenga conto delle variazioni suddette, col fine di garantire il mantenimento per l'intera durata contrattuale dell'equilibrio economico e finanziario di commessa.

RISPOSTA 140

Quanto indicato in merito alla "mutevolezza nel tempo", è una eventualità di portata limitata e comunque regolata dagli atti di gara. Può verificarsi che una SSL chiuda una struttura minore (e con la chiusura si annullano i costi relativi alle manutenzioni), o ridimensioni alcune parti (ma non è escluso che ciò si accompagni ad una nuova attività), ma globalmente il volume di lavorazioni nel tempo non ha subito variazioni tanto sensibili da rendere critico l'equilibrio economico finanziario. Inoltre l'impiego di cost driver ha proprio lo scopo di adeguare con un criterio medio proporzionale l'impegno dell'appaltatore all'estensione impiantistica, andando nella direzione auspicata dal richiedente.

DOMANDA 141

La comunicazione relativa alla proroga è datata 01/03/2019 e ad oggi non sono ancora arrivate indicazioni né sulle tempistiche previste per la proroga né sulle possibili modifiche che saranno apportate ai documenti di gara. Si chiede pertanto di fornire alcune indicazioni in merito alla gara per consentire alle aziende offerenti di pianificare e programmare le attività per i prossimi mesi.

RISPOSTA 141

La committenza ha apportato le modifiche a documenti complessi nel più breve tempo possibile.

DOMANDA 142

Al paragrafo 9.10.1 capoverso 7 del C.S.A. sono indicate le temperature ambiente a cui l'Aggiudicatario deve fare riferimento per la corretta gestione e conduzione degli impianti. Al paragrafo 11.4.1 capoverso 6 del medesimo documento di gara, sono invece descritte le modalità di verifica della corretta conduzione degli impianti nonché un esempio di calcolo di penale in caso di errata gestione dei sistemi termomeccanici di climatizzazione. Con particolare riferimento a quest'ultimo punto, si descrive che, attraverso datalogger, saranno monitorati gli andamenti della temperatura ambiente per verificare il corretto esercizio degli impianti. Si chiede di chiarire quali saranno le modalità di approccio alla problematica descritta dal C.S.A. nel caso di corretto esercizio degli impianti ed al contempo sovra riscaldamenti invernali o sotto raffreddamenti estivi degli ambienti rilevati dai datalogger installati presso le strutture e non imputabili al gestore ma alle sole condizioni climatiche ambienti esterne (es. sovra riscaldamento di ambienti irraggiati direttamente dal sole con impianti di riscaldamento spenti o sotto raffreddamento di locali nei quali i serramenti sono stati aperti durante un temporale estivo e con sistema di climatizzazione spento).

RISPOSTA 142

Si precisa che quella citata non è una penale (che deriverebbe da una inadempienza), ma una riduzione del compenso per un servizio che sia stato eventualmente fornito in esubero rispetto alle richieste.

Premesso ciò, ai sensi del capitolato i locali e la posizione dei misuratori saranno scelti dalle SSL. Esse sono tenute a procedere secondo criteri di equità e buona fede. Per tale ragione i misuratori non verranno localizzati in superfici lungamente e direttamente irraggiate dal sole, né nell'immediata prossimità di finestre o correnti d'aria, stante anche il fatto che è previsto un misuratore ogni 1700 mq (o superficie minore a seconda dell'offerta, a cui corrisponderà però anche una – eventuale – minore riduzione del compenso).

DOMANDA 143

Agli articoli 3.1.6 ... 10 dell'Allegato 7 al C.S.A. è descritto quali siano le modalità di calcolo da adottarsi per la definizione del valore della QB relativamente agli ammodernamenti degli impianti di conversione energetica. Con particolare riferimento alla riqualificazione di caldaie e gruppi frigo agli articoli 3.1.6.7 e 3.1.6.8 si fa riferimento, nella relazione al valore PV,TOT ovvero somma delle potenze in kW delle m macchine destinate alla produzione. Nell'ipotetico caso dell'intervento così strutturato: • Centrale frigo principale ospedale XY composta da n. 2 gruppi frigoriferi; • Ospedale presso il quale sono presenti n+2 gruppi refrigeratori (n. 2 refrigeratori afferenti alla centrale principale ed n-sistemi di produzione isolati non oggetto di intervento) • Sostituzione di uno solo dei 2 gruppi frigoriferi della centrale principale. Nessun intervento sugli impianti frigoriferi restanti ed isolati rispetto alla centrale frigorifera principale Si chiede di confermare che il valore PV,TOT è riferito alla somma delle potenze delle n. 2 macchine frigorifere presenti nella centrale frigorifera principale, oggetto di intervento, e non della somma delle potenze di tutti i refrigeratori installati servizio dell'intero nosocomio (centrale frigo principale + refrigeratori delocalizzati).

RISPOSTA 143

Si conferma.

DOMANDA 144

Con riferimento alla Tabella 2 – Appendice 2 al C.S.A. si chiede di chiarire quale sia il fattore di conversione combustibile da utilizzarsi nel caso di intervento su impianti termici alimentati da olio combustibile in quanto non presente.

RISPOSTA 144

Non è stato indicato tale valore perché gli impianti ad olio combustibile sono ovunque dismessi o in fase di dismissione, pertanto non sono ammessi proposte di ammodernamento facoltativo in tal senso.

DOMANDA 145

L'Allegato 8 al C.S.A. descrive le opere obbligatorie richieste a base di gara ed i relativi contesti di realizzazione. Allegata alla presente relazione sono presenti i relativi computi metrici estimativi. L'analisi dei due elaborati ha mostrato però diverse incongruenze (es. per Ospedale San Remo è richiesta la sostituzione di UTA con le portate di 5.200, 12.500, 11.000 e 7.000 mc/ a fronte di un computo metrico riportante le portate di 5.200, 12.500, 12.500, 7.000 mc/h – RSA Pieve di Teco UTA 8.500 Vs computo con UTA 8.000 mc/h – Ospedale di San Remo con gruppo frigo di potenza 240 kW rispetto a 291 kW indicati a computo ecc). Si chiede quindi di chiarire le varie incongruenze rilevabili dai vari documenti ovvero indicare, in caso di discordanza tra il CM e quanto riportato in allegato 8, quale dei due documenti sia da considerarsi di riferimento rispetto all'altro.

RISPOSTA 145

Le taglie indicate prevalenti sono quelle definite nella relazione "allegato 8". In ogni caso non si evidenziano disallineamenti rilevanti e saranno comunque oggetto degli opportuni approfondimenti previsti nelle varie fasi progettuali.

DOMANDA 146

Tra gli ammodernamenti finalizzati al contenimento e razionalizzazione dei consumi energetici possibili, citati all'interno della documentazione tecnica di gara, è presente la riqualificazione dei corpi illuminanti con nuovi sistemi ad alta efficienza energetica. Per tale intervento sia il calcolo del RE (art. 3.4.1 Appendice 2) che quello per la valutazione della QB (art. 6.1.1 Allegato 7) fanno riferimento ad un numero di ore annue forfettarie di funzionamento suddivise tra le differenti tipologie di ambiente servito ed in particolare in funzione che i corpi illuminanti siano installati in: • Ambienti ad alta frequentazione privi di illuminazione naturale (corridoi); • Ambienti ad alta frequentazione con illuminazione naturale o per illuminazione esterna; • Uffici e simili; • Locali a bassa frequentazione (magazzini). Considerato le limitatissime tempistiche di sopralluogo messe a disposizione dai referenti delle singole Aziende Sanitarie per la visione dei luoghi, in relazione all'elevata estensione e complessità degli stessi, è evidente che non è stato possibile rilevare i dati necessari ad una corretta formulazione di RE e stima di QB in funzione dell'eventuale intervento di ammodernamento dei sistemi illuminanti da proporsi. Si richiede quindi alla Spettabile Amministrazione un censimento di tutti i corpi illuminanti presenti presso le strutture date in appalto suddivisi per le categorie precedentemente definite, per permettere a tutti gli offerenti di disporre delle stesse opportunità nella formulazione dei termini dell'offerta tecnica per la presente Gara d'Appalto nonché una medesima uniformità di calcolo dei parametri RE e QB altrimenti non confrontabili in modo assoluto fra le varie proposte (Principio parità di trattamento – Codice degli Appalti articolo 4 comma 1).

RISPOSTA 146

Non si dispone del livello di dettaglio richiesto. La gran parte delle lampade sono di tipo tubo fluorescente. Ulteriori informazioni a campione potranno essere acquisite in sede di sopralluogo anche autonomamente

negli spazi liberamente accessibili degli edifici delle SSL. Inoltre sono stati resi disponibili i file dwg per acquisire informazioni sugli spazi.

DOMANDA 147

Considerato le limitatissime tempistiche di sopralluogo messe a disposizione dai referenti delle singole Aziende Sanitarie per la visione dei luoghi, in relazione all'elevata estensione e complessità degli stessi, è evidente che non è stato possibile rilevare i dati necessari ad una corretta formulazione di RE e stima di QB in funzione dell'eventuale intervento di sostituzione dei serramenti da proporsi. Si richiede quindi alla Spettabile Amministrazione un censimento di tutti i serramenti presenti presso le strutture date in appalto, per permettere a tutti gli offerenti di disporre delle stesse opportunità nella formulazione dei termini dell'offerta tecnica per la presente Gara d'Appalto nonché una medesima uniformità di calcolo dei parametri RE e QB altrimenti non confrontabili in modo assoluto fra le varie proposte (Principio parità di trattamento – Codice degli Appalti articolo 4 comma 1), ad esempio attraverso la definizione di un valore di trasmittanza dei serramenti esistenti univoco per tutti i concorrenti.

RISPOSTA 147

Non si dispone del livello di dettaglio richiesto. Informazioni di massima sui serramenti sono tuttavia liberamente acquisibili anche tramite sopralluoghi, eventualmente anche in autonomia all'esterno degli edifici o negli spazi liberamente accessibili degli edifici delle SSL.

DOMANDA 148

In sede di sopralluogo sulla base delle informazioni apprese dai tecnici dell'Ente incaricati per la visione del patrimonio dato in appalto è emerso che, per taluni stabili, sono presenti alcuni impianti che risultano essere carenti/scarsi in termini di potenza erogata rispetto alle reali esigenze energetiche dell'edificio. Per meglio chiarire si fa un esempio illustrativo ad un ipotetico edificio. Si consideri un poliambulatorio con unico gruppo refrigeratore a bassa efficienza energetica con potenza di kW 100 rispetto ad un fabbisogno di 115 kW riscontrato da numerose segnalazioni, da parte dell'utenza, di sovra riscaldamenti estivi della struttura/locali. Il calcolo del parametro RE (art. 3.1.1 paragrafo 1 dell'appendice 2 al C.S.A) per un'eventuale opera di ammodernamento ed efficientamento energetico, proposta dal concorrente X, con sostituzione del gruppo refrigeratore suddetto con una nuova macchina ad alta efficienza permette di ottenere adeguato valore di risparmio energetico nel caso di installazione di macchina con pari potenza. Lo stesso calcolo, come di seguito illustrato, penalizza però in modo estremamente pesante il valore RE del concorrente Y che intendesse offrire un'opera in grado di efficientare in uguale misura il sistema di produzione ed allo stesso tempo garantire adeguata copertura dei fabbisogni energetici della struttura con un gruppo refrigeratore di potenza maggiore rispetto a quella attualmente in uso ed adeguata alle esigenze della struttura.

		CONCORRENTE X	CONCORRENTE Y
OEA _i	Frigo - Generazione freddo ante intervento	2.000,00	2.000,00
f _{p,i}	Energia elettrica da rete	1,95	1,95
PU _{v,i}		100,00	100,00
eff _{v,i}	ESEER aria-acqua no inverter	3,00	3,00
OEA _j	Frigo - Generazione freddo post intervento	2.000,00	2.000,00
f _{p,j}	Energia elettrica da rete	1,95	1,95
PU _{offerta,j}		100,00	120,00
eff _{v,j}		4,00	4,00
RE		32.500,00	13.000,00

In questa casistica il concorrente Y, nonostante abbia efficientato il sistema e migliorato il servizio offerto, dalla sola applicazione della formula per il calcolo di RE ottiene di fatto una penalizzazione rispetto al concorrente X non compensabile neanche con l'applicazione, da parte della Commissione Giudicatrice, del coefficiente di concretezza CONCR_j in grado di abbattere del 50% l'RECONCORRENTE,X Oltre a quanto precedentemente indicato, l'offerta del concorrente Y permetterebbe, a differenza del concorrente X, di garantire il servizio richiesto così come descritto al paragrafo 9.10.1 capoverso 7 del C.S.A. senza incorre nelle penali previste e descritte al paragrafo 11.4.1 capoverso 6 del medesimo documento di gara. Si chiede quindi alla spettabile Amministrazione di chiarire come intende valutare in termini di calcolo di RE una proposta che, oltre a garantire adeguato risparmio energetico, permette di ottenere, in sede esecutiva del contratto, livelli di servizio ed obiettivi conformi a quelli individuati dal C.S.A. (rif. C.S.A Articolo 3.2.a/b), rispetto ad una seconda offerta che permette di garantire sicuri risparmi energetici ma lasciando, al tempo stesso, inalterate le problematiche pregresse ed eventualmente segnalate in fase di sopralluogo. Quanto sopra, dall'applicazione matematica della formula del calcolo di RE, vale anche nel caso di sostituzione di generatori di calore.

RISPOSTA 148

Ferma restando la libertà di proposta degli ammodernamenti facoltativi nei limiti delle clausole della gara da parte degli operatori economici, la ratio della procedura GMA-SSL-2018 è quella di incoraggiare i concorrenti all'introduzione di ammodernamenti facoltativi laddove i risparmi energetici siano massimi, pur non essendo vietata la previsione di riserve di potenza. L'ipotesi descritta, che peraltro prevede informazioni non disponibili e non oggettive come le "numerosse segnalazioni da parte dell'utenza", fa parte delle strategie evolutive impiantistiche in capo alle SSL che verranno affrontate, se del caso, con specifici affidamenti extra canone o con distinte procedure.

DOMANDA 149

Si faccia riferimento alla seguente configurazione d'impianto d'esempio.

- Ospedale con n. 2 gruppi refrigeratori esistenti senza regolazione ad inverter caricati al 75% rispetto alla potenzialità massima erogabile;
- Corrispondente efficienza ESEER del sistema al 75% del carico nominale pari a valore 3 (Tabella 3 Appendice 2 al C.S.A.)
- Durante l'esecuzione del servizio l'Ente opera un incremento del fabbisogno frigorifero del sistema edificio impianto (es. costruzione e messa in servizio di un nuovo blocco operatorio al servizio dell'ospedale) del 25%
- Corrispondente efficienza ESEER del sistema al 100% del carico nominale pari al valore 2.8
- Nessun intervento di riqualificazione energetica proposto in sede di gara ed operazioni manutentive effettuate secondo le specifiche individuate dal CSA e del costruttore delle macchine frigorifere.

La situazione sopra descritta, come indicato, genera una riduzione dell'efficienza del sistema frigorifero non imputabile all'affidatario per negligenza nei propri compiti ma per la variazione del punto di funzionamento dei refrigeratori meno efficiente, connesso all'ampliamento della struttura, rispetto ad un sistema caricato parzialmente e normalmente non funzionante alla propria potenza nominale. Si chiede quindi alla rispettabile Amministrazione di chiarire quali saranno le modalità e le procedure da applicarsi per evitare di incorrere in riduzioni del compenso così come descritto al paragrafo 11.4.2 del C.S.A. per situazioni e/o contesti di riduzione dell'efficienza non imputabili all'affidatario ma a cause esterne quali, come nell'esempio precedentemente riportato, l'aumento dell'energia frigorifera/termica per nuove esigenze successive alla fase di inizio del servizio che modificano il punto di funzionamento degli impianti portandoli a lavorare in condizioni meno efficienti.

RISPOSTA 149

Si premette che un eventuale incremento di potenza richiesto dalla SSL deve essere compatibile con i limiti tecnologici dell'impianto: quindi non è possibile un funzionamento continuo al 100% del carico nominale. Stante ciò l'impianto, pur con rendimenti meno performanti, manterrà comunque un'efficienza minima prevista (si tratta di un valore cautelativo per l'appaltatore), in quanto il funzionamento a potenza massima si verificherà per un tempo limitato. Diversamente la SSL potrà prevedere un potenziamento con nuove installazioni.

DOMANDA 150

Dall'applicazione delle formule relative al calcolo della quota bonus (QB) emerge quanto segue, nel caso di una proposta progettuale articolata come indicato nei seguenti punti:

- Intervento 1: riqualificazione centrale termica/frigorifera con caldaie/gruppi frigoriferi aventi maggior efficienza energetica;

- Interventi n+1: opere in grado di ridurre il fabbisogno termico del sistema edificio impianto che riducono di fatto l'erogazione di energia termica e/o frigorifera "a bocca di centrale".

Come definito all'Allegato 7 (rif. ETN,TOT Allegato 7 articolo 3.1.7 ed analogamente per gli impianti frigoriferi EFN,TOT articolo 3.1.8) la quota bonus è direttamente proporzionale al calore/frigorie prodotte ed contabilizzate all'utenza. Nel caso quindi di efficientamento dell'utenza il "monte termo/frigorifero" erogato dagli impianti primari si riduce, riducendosi analogamente in ugual misura la quota bonus erogata a sostegno degli interventi di efficientamento degli impianti primari di conversione energetica. Si chiede di chiarire alla spettabile Amministrazione come permettere ad ogni singola azienda il rientro economico/remunerazione dell'investimento effettuato volto all'efficientamento energetico ovvero l'assunzione del ruolo di ESCO auspicato dal C.S.A. ribadito altresì tra gli "Obiettivi" dell'Appalto (rif. C.S.A. Articolo 3.2.g) quando:

- La QB per interventi di efficientamento degli apparati di conversione energetica primaria (caldaie/gruppi frigo) sarà direttamente proporzionale all'energia erogata dagli impianti stessi, monte termo/frigorifero in quanto verrebbe ridotta dalle eventuali ulteriori opere di efficientamento del sistema edificio-impianto proposte. La QB che risulterebbe dalle ulteriori opere proposte di efficientamento sull'edificio, sono infatti destinate a compensare le opere medesime.

RISPOSTA 150

Nel caso di ammodernamenti che introducano migliorie sul complesso "edificio-impianto", non dovrà essere utilizzato lo schema proposto all'art. 3.1.7 (come indicato), bensì si dovranno seguire le indicazioni di cui all'art.5 dell'all. 7 ad DG.

DOMANDA 151

Si chiede alla spettabile Amministrazione di indicare quali siano le basi/dati, comuni a tutti i concorrenti per una corretta, uniforme e realmente quantitativa valutazione della proposta progettuale della Commissione Giudicatrice, da prendersi come riferimento per il calcolo del parametro RE per i seguenti casi:

INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9.7.4.C (OPERE SUL SISTEMA EDIFICIO – IMPIANTO)

- Etp,v = fabbisogno di energia termica primaria nella condizione ante intervento
- Ee,v = fabbisogno di energia elettrica per i gruppi frigo ante intervento

INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9.7.4.D (SOLUZIONI IMPIANTISTICHE MENO ENERGIVORE)

- Erif,off è l'energia nella configurazione di impianto antecedente l'installazione.

La mancata definizione di una base dati comune a tutti i concorrenti rende infatti i parametri RE dichiarati nelle singole offerte non confrontabili e conseguentemente passibili ad un'errata assegnazione del punteggio di gara.

Si riportano alcuni esempi esplicativi a riguardo.

ESEMPIO 1 - INTERVENTO TIPO 9.7.4.D – SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA PER RISCALDAMENTO FASE DI GARA CONCORRENTE 1

• Intervento di sostituzione elettropompa a bassa efficienza con motore da 10 kW con nuova elettropompa ad alta efficienza con motore da 7,5 kW con analoghe prestazioni idrauliche all'esistente. • Erif,off indicata dal concorrente i-esimo 87.600 kWh (energia stimata pre intervento) • Erend, off indicata dal concorrente i-esimo 65.500 kWh (energia stimata post intervento) • RE conseguentemente calcolato: 22.100 kWh • Proposta per rendicontazione dei risultati in fase esecutiva: misuratore di energia elettrica su rete di alimentazione all'elettropompa con periodo pre intervento di un anno e successiva rendicontazione annuale dell'efficienza offerta. Nessun aggiustamento ulteriore proposto. • NOTA: il Concorrente 1 ha sovrastimato l'utilizzo della pompa per incrementare il RE conseguibile, portandolo ad un funzionamento di 24 h/gg per 365 gg/anno quando la stagione termica conta al massimo 212 giorni.

FASE DI GARA CONCORRENTE 2

• Intervento di sostituzione elettropompa a bassa efficienza con motore da 10 kW con nuova elettropompa ad alta efficienza con motore da 7,5 kW con analoghe prestazioni idrauliche all'esistente. • Erif,off indicata dal concorrente i-esimo 50.880 kWh (energia stimata pre intervento) • Erend, off indicata dal concorrente i-esimo 38.160 kWh (energia stimata post intervento) • RE conseguentemente calcolato: 12.720 kWh • Proposta per rendicontazione dei risultati in fase esecutiva: misuratore di energia elettrica su rete di alimentazione all'elettropompa con periodo pre intervento di un anno e successiva rendicontazione annuale dell'efficienza offerta. Nessun aggiustamento ulteriore proposto. • NOTA: il Concorrente 2 ha correttamente stimato le ore di funzionamento dell'elettropompa di 212 giorni.

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

• RE dichiarato concorrente 1: 22.100 kWh • RE dichiarato concorrente 2: 12.720 kWh • La commissione non applica il valore CONCRj in quanto i valori sono possibili anche se il concorrente 2 ha indicato valori maggiormente in linea ad una corretta gestione dell'impianto • Punti assegnati al concorrente 1: 23 • Punti assegnati al concorrente 2: 15,12 • Appalto assegnato al Concorrente 1

FASE ESECUTIVA

• Erif,mis: 50.000 kWh (energia misurata ante intervento) • Erend,mis 37.000 kWh (energia misurata post intervento) • $Eren,off / Erif, off = 65.500/87.600 = 0.747 \geq Erend,mis/Erif,mis = 37.000/50.000 = 0.74$

È evidente che la promessa di rispetto dell'efficienza della nuova elettropompa fornita dal Concorrente 1 è stata rispettata in sede esecutiva. Tuttavia la mancanza di una base dati di calcolo comune ad entrambi i concorrenti ha portato a premiare i parametri palesemente errati dichiarati dal Concorrente 1 rispetto a quelli più corretti dichiarati dal Concorrente 2.

ESEMPIO 2 - INTERVENTO TIPO 9.7.4.A – COIBENTAZIONE A CAPPOTTO DI MQ 1000 FASE DI GARA CONCORRENTE 1

• Intervento di coibentazione a cappotto di mq 1000 su edificio solo riscaldato durante il periodo invernale. Nessun sistema di condizionamento presente per la climatizzazione estiva. Nessun impianto di produzione centralizzata acqua calda sanitaria. • Erif,off indicata dal concorrente i-esimo 53.900 kWh (energia stimata ante intervento) • Erend, off indicata dal concorrente i-esimo 8.900 kWh (energia stimata post intervento) • Impianto termico con generatore di calore alimentato con gas metano • RE conseguentemente calcolato: 67.500 kWh • NOTA: il concorrente ha visionato l'edificio, considerando le ristrettissime tempistiche concesse, per 30 minuti circa in sede di sopralluogo. Non si dispongono di informazioni e dati certi circa le caratteristiche dispersive dell'involucro edilizio.

FASE DI GARA CONCORRENTE 2

• Intervento di coibentazione a cappotto di mq 1000 su edificio solo riscaldato durante il periodo invernale. Nessun sistema di condizionamento presente per la climatizzazione estiva. Nessun impianto di produzione centralizzata acqua calda sanitaria. • Erif,off indicata dal concorrente i-esimo 26.950 kWh (energia stimata ante intervento) • Erend, off indicata dal concorrente i-esimo 4.450 kWh (energia stimata post intervento) • Impianto termico con generatore di calore alimentato con gas metano • RE conseguentemente calcolato: 23.625 kWh • NOTA: il concorrente ha visionato l'edificio, considerando le ristrettissime tempistiche concesse, per 30 minuti circa in sede di sopralluogo. Non si dispongono di informazioni e dati certi circa le caratteristiche dispersive dell'involucro edilizio.

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

• RE dichiarato concorrente 1: 67.500 kWh • RE dichiarato concorrente 2: 23.625 kWh • La commissione non applica il valore CONCRj in quanto non sono disponibili elementi sufficienti per indicare la correttezza dei dati di uno o l'altro concorrente • Punti assegnati al concorrente 1: 23 • Punti assegnati al concorrente 2: 10,73 • Appalto assegnato al Concorrente 1

FASE ESECUTIVA

• Gv = 29.615 kWh (consumo combustibile ante intervento) • Gn = 4.350 kWh (consumo combustibile post intervento) • Tg = 0.034701 (tariffa combustibile) • Y T, fab = 0,1651 • GGinv,i 1105 (gradi giorno invernali post intervento) • GGinv0 1105 (gradi giorno invernali pre intervento) • Ridfab= 4.350 – 4.889 = - 539 < 0

È evidente, anche in questa situazione simulata, che la promessa di rispetto dell'efficienza del cappotto termico offerto in gara dal Concorrente 1 è stata rispettata in sede esecutiva. Tuttavia la mancanza di una base dati di calcolo comune ad entrambi i concorrenti, unitamente alle tempistiche estremamente risicate di sopralluogo concesse, hanno portato alla vittoria i parametri doppi del Concorrente 1 rispetto a quelli più corretti dichiarati dal Concorrente 2.

La mancata definizione quindi di una base comune di dati per il calcolo comune a tutti gli offerenti non permette infatti una corretta, uniforme realmente quantitativa valutazione della proposta progettuale eliminando di fatto dal contesto della presente Gara il principio indicato dalla legislazione vigente di parità di trattamento per ogni concorrente (rif. Codice degli Appalti Articolo 4 comma 1), oltre a generare valori di RE totalmente non confrontabili tra le differenti offerte.

RISPOSTA N. 151

Il quesito introduce alcune ipotesi non ammissibili. In primo luogo la commissione è tenuta all'esame tecnico delle offerte ed all'introduzione delle riduzioni previste da conc-j nel caso in cui l'ammodernamento non abbia caratteristiche di funzionalità allineate alle esigenze delle SSL. Nel secondo esempio inoltre non viene applicato quanto correttamente prospettato dall'Appendice 2, in base alla quale si doveva procedere secondo l'art. 3.3.

DOMANDA 152

Nell'ambito delle opere richieste per l'Ospedale San Martino di Genova sono descritti interventi volti alla modifica dell'anello di media tensione e la sostituzione di alcune cabine MT/BT, ma anche (rif. Computo metrico) l'allaccio di nuove cabine in costruzione. La descrizione dell'intervento suddetto sia nella relazione tecnica che sul computo metrico allegato, è del tutto generica e non chiarisce l'entità delle opere da realizzarsi. In sede di sopralluogo i tecnici dell'Ente Ospedaliero preposti alla visita dei luoghi, hanno dichiarato di non essere a conoscenza delle opere obbligatorie richieste dalla Documentazione di Gara, non fornendo quindi dettagli o delucidazioni aggiuntive rispetto a quanto descritto nella Documentazione Tecnica di Gara.

Si richiede quindi alla rispettabile Amministrazione di chiarire:

- Quali siano le cabine MT/BT di cui è necessario il rifacimento;
- Quali siano le cabine MT/BT di cui è necessaria la nuova costruzione fornendo altresì dati esaustivi per il dimensionamento (fabbisogno energetico dell'utenza, posizionamento, schemi elettrici e caratteristiche dei quadri/utenze di bassa tensione da interfacciare);
- Quali siano le nuove cabine di cui è richiesto l'interfacciamento con l'anello di media tensione, il loro posizionamento e gli schemi elettrici media e bassa tensione di progetto.

Si chiede inoltre un ulteriore sopralluogo sulle seguenti porzioni d'impianto in quanto il sopralluogo organizzato dai tecnici dell'Ente Ospedaliero è risultato essere del tutto insufficiente (visione dell'intero complesso San Martino ed IST in circa 6 ore) a garantire una corretta presa visione dei luoghi per la definizione di un'appropriate offerta tecnico/economica sul lotto in oggetto.

INTEGRAZIONE RELATIVE AGLI INTERVENTI RICHIESTI DA CAPITOLATO

- Sopralluogo ulteriore su IST Nord e CBA per rilievo dettagli posizionamento UTA di cui si richiede la sostituzione - Centrale frigorifera Pad. Specialità

- Cunicoli tecnologici al servizio dell'intero nosocomio (durante il sopralluogo abbiamo visionato il "ramo" Monoblocco; mancano i restanti);

ALTRE PARTI IMPIANTISTICHE DI INTERESSE

- Centrale frigorifera DEA

- UTA Neuro Uomini e Donne ed UTA presenti sulla copertura del padiglione Specialità

- MONOBLOCCO: o (Ponente) UTA Ematologia P11 Ponente (CM_BG_1C_X02_UTA002) o (Ponente) UTA piani sup. (CM_BG_1C_X02_UTA003) o UTA TRASFUSIONI PT LEVANTE + LAB P1 LEVANTE (CM_BG_3S_027_UTA001) o UTA TRASFUSIONALE (CM_BG_3S_044_UTA001) o UTA PIANI 3-7 DEGENZE (CM_BG_3S_044_UTA002) o UTA DEGENZE (CM_BG_4S_008_UTA001) o UTA S.O. LEVANTE 2 PIANO MONOBLOCCO (CM_BG_3S_092_UTA001) o UTA S.O. PONENTE (CM_BG_3S_X02_UTA001)

- Passaggio per presa visione dei luoghi di copertura monoblocco

- Centrale frigo e UTA "UFFICI E MAGAZZINI PT E FONDI" Padiglione Maragliano

- IST Sud UTA degenze ovest ed est

RISPOSTA 152

Le informazioni contenute nell'allegato 8 sono state fornite con il miglior dettaglio disponibile, tenuto conto che la fase progettuale sarà in carico all'aggiudicatario. In particolare, è necessaria la costruzione ex novo di una sola cabina e l'allacciamento agli edifici ed impianti descritti nello stesso allegato. In tema di sopralluoghi la SSL fornirà la massima disponibilità, compatibilmente con le proprie risorse, come descritto nel capitolato.

DOMANDA 153

In riferimento alla definizione del QB per gli Ammodernamenti degli impianti di conversione energetica (articoli dal 3.1.6 al 3.1.9 dell'Allegato 7 al C.S.A.), si chiede conferma che all'interno del termine VALORE (ETV), le Potenze P_{Vi} definita come "Potenza in kW della i-esima macchina per la produzione di energia termica nella vecchia configurazione di impianto", viene intesa come "Potenze Utili" e non come "Potenza al focolare".

RISPOSTA 153

Si intende potenza al focolare.

DOMANDA 154

In riferimento agli ammodernamenti che introducono migliorie complessive sul sistema edificio-impianto, l'articolo 5 dell'Allegato 7 al C.S.A., indica, per il calcolo del relativo QB, la necessità di calcolare i Gradi giorno invernali (GG_{inv,i}), i Gradi Giorno Invernali di riferimento (GG_{inv,0}), i Gradi giorno Estivi (GG_{est,i}) e i Gradi Giorno Estivi di riferimento (GG_{est,0}) sulla base dei dati relativi alle centraline ARPAL (disponibili sul sito <http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraQualMeteo/script/PubAccessoDatiMeteo.asp>). Si rende noto, però, che per alcune stazioni meteo (ad esempio Genova Porto Antico, stazione di riferimento per gli Ospedali di Genova come indicato in Allegato 1) non vi è nessun dato "mensile" riferito al parametro "TEMPERATURA – Temperatura media dell'aria". Si richiede, quindi, in situazioni come queste, la necessità di ottenere il consenso al reperimento dei dati in altro modo o tramite altre stazioni meteo.

RISPOSTA 154

In tal senso sarà possibile utilizzare la centralina che presenti dati disponibili più vicina all'edificio.

DOMANDA 155

In riferimento alla definizione del QB per gli Ammodernamenti degli impianti di conversione energetica (articoli dal 3.1.6 al 3.1.9 dell'Allegato 7 al C.S.A.), si chiede conferma che all'interno dei termini VALORE (ETV), VALORE (EFV) e VALORE (EEV), le Potenze P_v , TOT definite rispettivamente come "Somma delle potenze in kW delle m macchine destinate alla produzione di energia termica nella vecchia configurazione di impianto", "Somma delle potenze in kW delle n macchine destinate alla produzione di energia frigorifera nella vecchia configurazione di impianto" e "Somma delle potenze in kW delle n macchine destinate alla produzione di energia elettrica nella vecchia configurazione di impianto", siano riferite alla somma di tutte le potenze inerenti alla vecchia configurazione di impianto, cioè somma delle potenze sia delle macchine sostituite che di quelle non sostituite."

RISPOSTA 155

Si conferma. Resta fermo che si tratta di tutte le potenze asservite agli interventi di ammodernamento che si intende realizzare.

DOMANDA 156

In situazioni di stabili oggetto di molteplici interventi (es. riqualificazione centrale termica + coibentazione tubazioni di rete + installazione impianto di telegestione/supervisione + sostituzione serramenti per ¼ del totale + coibentazione a cappotto del 50% dell'edificio) si chiede alla Spettabile Amministrazione come quantificare ed identificare univocamente:

- In sede di gara i risparmi energetici RE suddivisi per ogni tipologia di intervento;
- In sede operativa i valori di QB ed i parametri di verifica di quanto proposto.

Considerando che gli interventi proposti (si faccia riferimento alla configurazione proposta come esempio) sono inscindibili in termini di contributo singolo al risparmio energetico complessivo in quanto interconnessi

l'uno all'altro e non trattabili secondo la logica della "sovrapposizione degli effetti" (es la riduzione del fabbisogno dovuto a migliori caratteristiche dell'involucro riduce il consumo; la riduzione del consumo degrada però il rendimento di distribuzione della nuova linea [pari dispersioni con minore potenza in transito], modificando gli assetti produttivi del generatore proposto con la nuova supervisione a regolare il quadro impiantistico descritto)

RISPOSTA 156

In tal caso dovranno essere seguiti gli schemi proposti per gli Ammodernamenti che introducono migliorie complessive sul sistema edificio-impianto.

DOMANDA 157

Si chiede di confermare che l'RTI partecipante alla procedura, a seguito di aggiudicazione, possa costituire una Società Veicolo (SPV) alla quale venga associato un membro finanziatore (anche non partecipante originariamente al RTI) che faccia confluire nella suddetta società gli investimenti richiesti per l'esecuzione dell'appalto.

RISPOSTA 157

Quanto prospettato non è previsto e dunque non è possibile confermare. I rapporti con i finanziatori dovranno essere gestiti autonomamente dai concorrenti.

DOMANDA 158

Avendo a riferimento le richieste relative al Disciplinare di Gara – Paragrafo "7.3.1 Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi" si chiede se un servizio di gestione e manutenzione ordinaria, fornitura energia elettrica e adeguamento normativo e riqualificazione energetica di impianti elettrici di pubblica illuminazione possa essere considerato analogo a quanto richiesto per i punti: b) Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica c) Manutenzione impianti elettrici d) Fornitura di energia elettrica

RISPOSTA 158

In linea generale si conferma.

DOMANDA 159

(richiesta proroga) Premessa: L'ultimo sopralluogo ufficiale è stato realizzato dalla Scrivente il giorno 02/04/2019 La Scrivente ha inoltre già inviato formale richiesta di ulteriore sopralluogo presso la SSL – Ospedale San Martino, necessaria ad approfondire le valutazioni tecnico economiche di offerta, per la quale al momento non è ancora stata fornita disponibilità. In seguito alle molteplici richieste e alla necessità di ulteriori siamo infine a chiedere un il rinvio dei termini di scadenza della presentazione

dell'offerta tecnico - economica al fine di consentire la predisposizione di un'offerta economica e tecnica in linea con le reali consistenze dell'Appalto e con le aspettative della Stazione Appaltante.

RISPOSTA 159

La proroga è stata concessa.

DOMANDA 160

Con riferimento ai sopralluoghi obbligatori (Art. 11 disciplinare di gara), la presente è per chiedere conferma che, in caso di partecipazione alla gara come RTI costituendo, al fine di assolvere agli obblighi di gara, sia sufficiente che la mandataria abbia effettuato i sopralluoghi in oggetto e che quindi la scrivente (mandante) non sia tenuta a sua volta all'effettuazione degli stessi.

RISPOSTA 160

Quanto prospettato è ammissibile purché la mandataria sia munita di delega di tutti gli operatori economici del costituendo RTI. Si veda l'art. 11 c. 8 del DG.

DOMANDA 161

Con la presente siamo a chiederVi cortesemente i seguenti chiarimenti:

- vi chiediamo di confermarci che, in caso di ricorso al subappalto, l'impresa subappaltatrice non debba possedere la certificazione ISO 9001 e 14001;
- vi chiediamo cortesemente di confermarci che la compilazione del DGUE soddisfa tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi inclusa la riforma intervenuta con il decreto-legge n. 135 del 2018.

RISPOSTA 161

Con riferimento al primo punto, sulla base delle disposizioni di cui agli art. 7.3.3 e 7.3.4 del DG le certificazioni citate devono essere possedute al fine di attestare l'esecuzione dell'appalto, in capo a tutti i soggetti che saranno contrattualmente coinvolti, conformemente alle norme di qualità e di rispetto dell'ambiente. I subappaltatori devono pertanto essere certificati per le attività che svolgeranno.

Con riferimento al secondo punto, il DGUE proposto è quello definito e pubblicato dal Ministero che volutamente è stato mantenuto fedele all'originale. Per le disposizioni citate ed altri aggiornamenti le relative dichiarazioni sono state incluse nel modello 1 dell'appendice 3.

DOMANDA 162

Si prega di confermare che rientrino tra le attività di cui alla lettera c) dell'articolo 7.3.1 del Disciplinare di Gara anche le esecuzioni di soli lavori inerenti contratti di lavori di riqualificazione energetica, senza esecuzione di servizi manutentivi.

RISPOSTA 162

Il quesito non è chiaro. All'art. 7.3.1 del DG sono presenti due lettere c). Supponendo che si faccia riferimento alla tabella, non è possibile confermare in quanto è previsto espresso riferimento alle manutenzioni di impianti elettrici.

DOMANDA 163

Con la presente siamo a chiederVi cortesemente se, in virtù dell'entrata in vigore del Decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 "Sblocca cantieri", secondo cui è stata eliminato del tutto l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori con il limite del subappalto portato al 50%, è possibile non indicare la terna dei subappaltatori, dichiarando soltanto di volersi avvalere dell'istituto del subappalto.

RISPOSTA 163

Il d. l. n. 32/2019 è applicabile solo alle gare indette successivamente alla sua entrata in vigore. La disciplina di gara resta quindi ferma.

DOMANDA 164

A seguito della lettura delle risposte al chiarimento 5 e 29 (relativo al caso sub 1) chiede di confermare che, qualora si possieda un unico contratto contenente tutte le tipologie dei servizi richiesti (colonne a, b, c, d, e della tabella), quest'ultimo sarà valutato per l'importo complessivo richiesto (senza la corrispondenza degli importi richiesti per ogni singola tipologia di servizio); qualora invece i requisiti siano soddisfatti da più contratti, dovranno essere rispettate le corrispondenze delle singole tipologie.

RISPOSTA 164

Si conferma.

DOMANDA 165

A seguito della lettura della risposta al chiarimento 31, chiede di confermare che qualora un'impresa sia in possesso dei requisiti di cui al punto 7.3.1 del disciplinare con un valore pari al 20%, possa partecipare in ATI quale mandante con una quota del 10%

RISPOSTA 165

Tale prospettazione è ammissibile, per quanto concerne il requisito indicato.

DOMANDA 166

Ai fini dell'indicazione in cauzione provvisoria, si prega di confermare che l'importo a base d'asta della presente procedura ammonti a Euro 59.027.030,71 €.

In riferimento a quanto indicato nel chiarimento 32, "se entro un'ATI, un operatore economico si candida a svolgere solo attività di fornitura, per la sua partecipazione all'ATI è necessario disponga delle certificazioni limitate a tale attività, senza che le certificazioni stesse debbano estendersi all'intero oggetto dell'appalto", si prega pertanto di confermare che in tale ipotesi, un operatore deputato alla sola fornitura possa non essere in possesso della certificazione ISO 14000.

RISPOSTA 166

Con riferimento al primo punto non si conferma. L'importo indicato è la somma delle quantità OfEO che sono somme di importi annui declinati dal DG per la valutazione dell'offerta economica. Le informazioni relative alla base d'asta sono invece reperibili all'art. 3 c.1 del DG che fa riferimento al CS per ulteriori specificazioni.

Con riferimento al secondo punto non si conferma. La certificazione ISO 14.000 è di carattere generale ed è richiesta a tutti gli operatori economici, anche in relazione ai CAM.

DOMANDA 167

Si prega di confermare che posto il limite di aggiudicazione di tre lotti, per la partecipazione a tutti i lotti, sia ammissibile la presentazione di una unica cauzione di importo pari ai tre lotti più elevati (1,2,5) con l'indicazione in causale e il richiamo di tutti e sei i lotti di gara.

Si prega di confermare che l'importo minimo richiesto (LOTTO 1 1.471.096,86 € LOTTO 2 1.085.540,39 € LOTTO 3 348.017,74 € LOTTO 4 542.799,33 € LOTTO 5 1.280.008,10 € LOTTO 6 939.177,78 €) possa essere ulteriormente ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.

RISPOSTA 167

L'importo della cauzione deve essere ragguagliato a quello di tutti i lotti per i quali il concorrente effettivamente partecipa (non solo per i tre di maggior valore). Per questa ragione l'entità della cauzione richiesta è stata ridotta all'1%.

Restano invece ferme le previsioni di cui all'art. 10 c. 1 lett. b, per quanto concerne l'impegno al rilascio della cauzione definitiva, nell'ipotesi di partecipazione per più di tre lotti.

Le ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7, del codice sono ammesse.

DOMANDA 168

Considerato che è consentito partecipare a più lotti ma è possibile aggiudicarsene al massimo 3 si chiede di confermare che è ammessa la presentazione di un'unica garanzia provvisoria di importo garantito pari alla sommatoria dei 3 lotti di maggior valore tra quelli per i quali si presenta offerta. La garanzia conterrà esplicita indicazione dei lotti per i quali viene presentata offerta.

RISPOSTA 168

Si veda la precedente risposta 167.

DOMANDA 169

In merito a quanto previsto nel Capitolato Speciale all'art. 9.1, comma 4, lettera c) "dovrà essere reso disponibile un contratto di fornitura di energia elettrica, con le stesse caratteristiche energetico-ambientali di quella oggetto dell'appalto GMA-SSL-2018, ai dipendenti della stazione appaltante e/o ai cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio, a condizioni di mercato e senza alcun vincolo di durata o penalità di recesso. L'adesione al contratto da parte dei soggetti privati sopra individuati è a titolo meramente facoltativo." si chiede conferma che tale obbligo in capo al fornitore aggiudicatario riguardi solo la disponibilità a contrattualizzare soggetti dipendenti della Stazione Appaltante e/o cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio:

- A) esclusivamente per Pod ad uso domestico/residenziale
- B) mediante un contratto di fornitura di energia elettrica, con le stesse caratteristiche energetico-ambientali ma con spread diversi da quelli proposti in gara alle strutture sanitarie della Liguria. Si chiede conferma che inoltre se tale contratto vada proposto successivamente e non sia richiesto nella fase di presentazione dell'offerta.

RISPOSTA 169

La previsione citata si riferisce ai documenti posti in consultazione preliminare di mercato. Tali documenti sono diversi da quelli definitivamente pubblicati per la procedura in oggetto, in cui la clausola citata è stata eliminata. Ad ogni buon fine si invita a prestare attenzione a consultare i documenti più aggiornati che sono contrassegnati in copertina ed in alto in ogni pagina. Per esempio per il DG, in alto in ogni pagina, contiene la stringa:

- "GMA-SSL-2018 – Disciplinare di Gara (RETT)", per indicare il documento più aggiornato, vigente.
- "GMA-SSL-2018 – Disciplinare di Gara", per indicare il primo documento pubblicato per la gara, superato.
- "Documento pubblicato ai fini della consultazione preliminare di mercato", per indicare i documenti pubblicati in fase di consultazione preliminare di mercato da non considerare in fase di gara.

DOMANDA 170

La Scrivente parteciperà alla gara in R.T.I. (costituito o costituendo) in qualità di mandataria con 4 mandanti, ed è in grado di coprire interamente il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto al punto 7.3.1. del Disciplinare in tema di servizi/forniture analoghi.

Al punto 7.4.7 si precisa che il requisito sub 7.3.1. "deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, quanto a tutte le voci indicate".

Si chiede conferma che - ricorrendo tale ipotesi - le mandanti possano essere esonerate dall'auto-dichiarazione della propria quota di fatturato specifico.

In caso contrario, anche se ciò vorrebbe dire dar luogo ad una superfetazione della documentazione di gara, si chiede conferma che la mandataria, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 8 della lex specialis, possa fungere da ausiliaria, in caso ce ne fosse bisogno, nei confronti delle mandanti al fine di garantire il requisito richiesto.

RISPOSTA 170

La questione deve essere affrontata e risolta alla luce della generale disciplina di legge e della relativa interpretazione giurisprudenziale.

La disciplina di gara costituisce il punto di partenza per l'applicazione della legge, in conformità alla giurisprudenza, ma non può risolvere autonomamente la questione prospettata; tanto meno possono farlo i chiarimenti.

L'omessa dichiarazione del requisito in capo alle mandanti darebbe luogo ad una richiesta di soccorso istruttorio, volta a verificare se si tratti di una carenza formale o se le mandanti siano sprovviste del requisito. Sulla base della risposta verrebbe poi applicata la legge, nell'osservanza degli orientamenti giurisprudenziali relativi al tema.

L'avvalimento da parte della mandante, con la mandataria in posizione di ausiliaria, è generalmente consentito, salva la valutazione concreta della singola fattispecie.

DOMANDA 171

Con riferimento alle relazioni e progetti da presentare ai sensi degli artt. 13.2.2.1, 13.2.2.4, 13.2.2.5, 13.2.2.6 e 13.2.2.8, si richiede se le stesse possano essere precedute da una copertina e da un indice i quali non saranno da conteggiarsi nel totale delle pagine a disposizione.

RISPOSTA 171

Quanto prospettato è ammissibile, ed è confermato anche dai contenuti di cui all'art. 13.2.2 c.1. lett. c del DG.

DOMANDA 172

Il capitolato speciale all'articolo 4.3 elenca delle strutture sanitarie per cui non è previsto che siano inizialmente comprese all'interno del perimetro contrattuale, si chiede di confermare che:

1. Presso tali strutture non sia possibile proporre ammodernamenti facoltativi
2. Nel piano economico proposto non debbano essere considerati i costi e i ricavi associati a tali strutture
3. Tali strutture non debbano essere considerate nella redazione dei documenti previsti dall'offerta tecnica ai paragrafi 13.2.2.1 e 13.2.2.5

RISPOSTA 172

Con riferimento al primo punto si veda il precedente quesito 22.

Con riferimento al secondo punto si veda il precedente quesito 76.

Con riferimento al terzo punto la redazione degli elaborati è a discrezione dell'OE anche sulla base dell'offerta che intenderà sottoporre. Sono infatti aspetti ammissibili in tali documenti anche la flessibilità di gestione piuttosto che l'estensibilità dei servizi.

DOMANDA 173

Qualora gli allegati inseriti nei progetti obbligatori e facoltativi superino lo spazio massimo di 100 MB, si chiede la possibilità di ampliare la capienza messa disposizione o di specificare in alternativa le modalità di trasmissione e consegna da adottarsi.

RISPOSTA 173

Il limite è invalicabile.

Per rispettarlo i concorrenti possono ridurre la qualità grafica degli allegati proposti (per esempio con documenti in scala di grigio o b/n).

DOMANDA 174

Con riferimento alla domanda n.39 si chiede di confermare che il valore di QB da riportare nel PEF è quello ottenuto moltiplicando la percentuale oggetto di offerta (%BONUS) per il risparmio economico atteso così come calcolato in offerta dall'operatore economico.

RISPOSTA 174

La modalità sinteticamente descritta appare ammissibile, ferme restando le regole tariffarie previste dalla gara per compensare i minori consumi ottenuti.

DOMANDA 175

Il paragrafo 2 dell'articolo 11.5.11 del Capitolato Speciale, in ordine alla quota di bonus del canone, prevede:

“È obbligo dell'Aggiudicatario richiedere i possibili incentivi collegati all'efficientamento energetico derivante dalla realizzazione degli ammodernamenti facoltativi (conto termico, titoli di efficienza energetica ecc.), che gli consentano di ottenere un vantaggio economico del quale dovrà tenere conto nella definizione della propria offerta”.

Dal momento che l'ottenimento dei predetti incentivi non può considerarsi certo, dovendo necessariamente seguire apposita richiesta di ammissione e valutazione da parte degli enti preposti, e che, inter alia, alla data del presente quesito il quadro normativo non può essere considerato completamente definito e stabile per il periodo contrattuale, si ritiene che l'ottenimento effettivo del beneficio economico proveniente da incentivi sia soggetto a molte variabili aleatorie e non rappresenti invece la bontà di scelte tecniche efficaci o la competenza dell'operatore economico.

Visto tutto quanto sopra, fermo restando in ogni caso l'obbligo in capo all'Aggiudicatario di richiedere i possibili incentivi, si chiede a Codesta Spett.le Amministrazione

1. di precisare cosa si intende per “vantaggio economico del quale dovrà tenere conto nella definizione della propria offerta”.
2. di confermare che, sempre fermo l'obbligo dell'Aggiudicatario di richiedere gli incentivi, la sostenibilità del PEF debba essere dimostrata anche in assenza di incentivi.

RISPOSTA 175

Con riferimento al punto 1, si intende prospettare che non è richiesta una condivisione puntuale con le SSL degli eventuali incentivi ottenuti per gli interventi di ammodernamento facoltativi. Sulla base del rischio che intende assumersi, tuttavia, ogni operatore economico potrà formulare la propria offerta economica, e renderla quindi più o meno competitiva, tenendo conto di tali eventuali flussi di cassa positivi che potrà ottenere.

Con riferimento al punto 2, si veda il precedente quesito 71.

DOMANDA 176

Premesso che il CSA all'art 11.5.11.2 prevede che i benefici economici degli incentivi restino all'operatore economico. Premesso che tra tali incentivi economici sono presenti anche i Titoli di Efficienza Energetica il cui valore è soggetto ad andamenti di mercato e potrà essere determinato quindi solo al momento della effettiva vendita sul mercato. Si chiede quale valore economico debba essere assegnato a ciascun TEE al fine di rendere le offerte economiche confrontabili.

RISPOSTA 176

Si veda il precedente quesito 175.

DOMANDA 177

In riferimento a quanto indicato nel chiarimento 32, "se entro un'ATI verticale, un operatore economico si candida a svolgere solo attività di fornitura di energia elettrica e gas naturale, per la sua partecipazione all'ATI verticale è necessario disponga delle certificazioni limitate a tale attività, senza che le certificazioni stesse debbano estendersi all'intero oggetto dell'appalto", si prega pertanto di confermare che in tale ipotesi, un operatore deputato alla sola fornitura possa non essere in possesso della certificazione ISO 14000, dal momento che tale operatore:

- A) è qualificato come cliente idoneo Grossista ex D.Lgs 79/1999.
- B) svolge solo attività di acquisto, vendita, scambio e commercializzazione di energia elettrica e gas naturale, non impattate dalle tematiche della gestione ambientale della certificazione ISO 14000.
- C) è completamente separata e distaccata dalle attività di produzione e distribuzione, attività pienamente impattate dalle tematiche della gestione ambientale della certificazione ISO 14000.

RISPOSTA 178

Si veda il precedente quesito 166.

DOMANDA 179

Preso atto che la maggior parte dei cogeneratori esistenti, soprattutto quelli di potenza elevata, sono stati installati tra il 2010 ed il 2012, la scrivente ha stimato che a breve dovrebbero raggiungere le 60.000 ore di funzionamento (si stima tra il 2019 ed il 2020). Considerando che i costi per la grande manutenzione dei cogeneratori esistenti, attività prevista dal piano di manutenzione del costruttore al raggiungimento delle 60.000 ore di funzionamento, sono molto elevati, si chiede di:

- a) precisare se l'offerente dovrà prevedere tali costi nel PEF, in fase di presa in consegna di tali impianti oppure se l'attuale gestore provvederà a sue spese ad effettuare le suddette attività manutentive.
- b) Al fine di rispettare il principio di par condicio e di fornire a tutti gli offerenti la stessa baseline di calcolo dei costi di manutenzione, di allegare ai documenti di gara, per ogni cogeneratore, il dettaglio del numero di ore di funzionamento contabilizzate ad una certa data e la previsione di quando saranno raggiunte le 60.000 ore di funzionamento, andando inoltre a specificare per quali cogeneratori l'offerente dovrà prevedere i costi per la grande manutenzione.

RISPOSTA 179

Con riferimento al primo punto l'attuale gestore dovrà provvedere a tutte le attività manutentive relative ai cogeneratori fino a quanto sarà attivo il contratto vigente. A partire dalla data di avvio del contratto GMA-SSL-18 l'onere sarà a carico del nuovo aggiudicatario nei limiti previsti dal Capitolato, e ciò deve essere

prudenzialmente tenuto in conto nella formulazione della propria offerta. Di seguito vengo rese disponibili le più recenti valorizzazioni delle ore di funzionamento riportare dal manutentore.

SSL	Modello	ID Anagrafica	Data ultima lettura	Ore funzionamento
ASL1	GE Jenbacher JMS/208 /GS/NLC	AC_AA_1S_086@COG001	19/04/2019	57.669
ASL2	JENBACHER JMS/320/GS/N/L	BC_AE_00_006@COG001	26/04/2019	42.391
ASL3	GUASCOR SFGLD240	CF_AH_00_008@COG001	26/04/2019	75.936
EOOG	GE Jenbacher JMS/320/GS/NL	CI_AH_2S_008@COG001	21/12/2018	52.395
IGG	JENBACHER JMS/320 /GS/N/LC	CP_AM_00_011@COG102	18/04/2019	34.014
SM	MWM TCG/2020/V16	CM_BI_00_040@COG001	26/04/2019	39.894
SM	MWM TCG/2020/V16	CM_BI_00_038@COG002	26/04/2019	39.594

DOMANDA 180

Nell'intervento obbligatorio "Sostituzione Gruppo frigo padiglione Elio dell'ospedale di Pietra Ligure" si prevede un gruppo dotato di due circuiti frigo separati.

Ad oggi, la scrivente non ha individuato sul mercato un prodotto corrispondente a tutte le richieste tecnico-prestazionali indicate in gara per tale impianto. Pertanto si chiede di verificare se la richiesta di 2 circuiti frigo separati rappresenti un errore di trascrizione della scheda tecnica di prodotto, oppure se è possibile utilizzare un impianto con caratteristiche analoghe.

RISPOSTA 180

Trattandosi di un reparto ospedaliero, si è scelto di garantire la massima affidabilità del sistema da cui il vincolo di due circuiti frigoriferi. Indagini di mercato condotte preliminarmente hanno rilevato che esistono prodotti con le caratteristiche richieste. Le caratteristiche tecniche richieste dovranno in ogni caso essere soddisfatte dalla soluzione proposta dall'operatore economico.

DOMANDA 181

Stante il fatto che, a seguito di nostra richiesta presso l'Azienda Distributrice, risulterebbe a tutt'oggi non disponibile un secondo punto di fornitura gas metano avente le caratteristiche necessarie ad alimentare la Centrale di Trigenerazione del San Martino posta a base di gara come intervento obbligatorio, siamo con la presente a richiedervi l'esatta ubicazione, le caratteristiche tecniche (portata e pressione necessarie), nonché i relativi costi previsti per l'allaccio del punto di consegna da voi individuato e considerato nel progetto posto a base di gara.

Pertanto la scrivente chiede di concedere un'ulteriore proroga dei termini di presentazione delle offerte, di almeno di due settimane, col fine di concedere ai concorrenti il tempo necessario per sviluppare ed analizzare la complessità dei progetti preliminari previsti in gara.

Inoltre si chiede una posticipazione della data di scadenza dell'invio chiarimenti, col fine di confrontarsi con l'ente su eventuali problematiche emerse durante lo sviluppo del progetto

RISPOSTA 181

I valori di pressione e portata dipendono dalle caratteristiche tecniche delle macchine che verranno installate.

È già presente un secondo PDR per la fornitura di gas sul confine dell'area dell'ospedale, che potrebbe richiedere un adeguamento delle caratteristiche tecniche. In alternativa, sulla base delle scelte progettuali dell'operatore economico, sarà possibile richiedere un nuovo PDR. In ogni caso il costo è stabilito dal distributore locale sulla base delle disposizioni di ARERA.

Non si rilevano motivazioni sufficienti per concedere una ulteriore proroga.

DOMANDA 182

Si chiede di confermare che in caso di partecipazione in forma aggregata mediante Raggruppamento Temporaneo d'Impresa in costituendo, non sia necessaria la registrazione al portale Sintel delle ditte mandanti in quanto sufficiente la registrazione della Mandataria.

RISPOSTA 182

Quanto prospettato appare coerente con le modalità di utilizzo di Sintel. Si rimanda all'art. 6.4 lett. b del documento "MODALITÀ TECNICHE DI UTILIZZO".

DOMANDA 183

Si chiede conferma del fatto che nel caso in cui vengano modificati i lavori obbligatori (in toto o in parte) al fine di migliorare i risparmi energetici derivanti dagli stessi il ricavo percepito dalla scrivente rimanga invariato indipendentemente dalla modifica effettuata. Inoltre si chiede conferma che il punteggio tecnico sul quale ha effetto una variazione dei lavori obbligatori sia solamente sui 3 punti riferiti alla voce "Progettazione preliminare in sede di offerta" e non sui 23 punti della voce "Risparmio energetico afferente agli ammodernamenti facoltativi".

RISPOSTA 183

Quanto prospettato è corretto.

DOMANDA 184

Si chiede conferma che il termine PVtot presente nelle componenti ETv, EFv ed EEv della formula QB paragrafo 6 Art.3 dell'All.7 al CS sia riferito alla totalità delle apparecchiature e non solamente a quelle che concorrono in maniera attiva all'erogazione del vettore energetico. Questo perché nel caso in cui siano

presenti generatori di calore o gruppi frigo di back-up, questi ultimi aumentano la potenza complessiva dell'impianto senza però fornire un contributo attivo in termini di risparmio energetico.

RISPOSTA 184

P_{v,TOT} è la somma delle potenze in kW delle m macchine destinate alla produzione di energia termica nella vecchia configurazione di impianto. Le macchine di back-up non rientrano pertanto nel novero delle macchine destinate alla produzione di energia nella vecchia configurazione di impianto, in quanto non sono destinate al funzionamento salvo casi eccezionali.

DOMANDA 185

Si chiede di precisare se nell'eventualità che vengano realizzati più interventi facoltativi sullo stesso edificio le cui prestazioni non possano essere contabilizzate separatamente gli uni dagli altri l'unica voce di QB da conteggiare sia quella normata dall'Art.5 dell'All.7 al CS. Per esempio considerando un edificio su cui vengono effettuati come lavori facoltativi la sostituzione dei generatori di calore, la sostituzione degli infissi e l'installazione del telecontrollo si chiede di precisare se la voce di ricavo derivante dalla QB sia solamente quella normata dall'Art.5 dell'All.7 (che copre le migliorie complessive sul sistema edificio-impianto) oppure la sommatoria tra la QB normata dall'Art.5 dell'All.7 (che copre gli interventi infissi e telecontrollo) più quella definita dall'Art.3 dello stesso documento (che copre la sostituzione dei generatori di calore).

RISPOSTA 185

Nella fattispecie citata potrà essere ottenuto un ricavo per QB applicando la metodologia schematizzata dall'art.5 dell'all. 7, che considera le prestazioni complessive degli interventi previsti. In tal senso, infatti, l'appendice 2 al DG prevede una simulazione complessiva attraverso software.

DOMANDA 186

Si chiede di precisare se sia possibile o meno installare impianti di cogenerazione e/o trigenerazione laddove non presenti nella vecchia configurazione di impianto.

RISPOSTA 186

È possibile contrattualmente. Resta a carico dell'operatore economico accertare la fattibilità tecnica.

DOMANDA 187

In merito a quanto previsto nel Capitolato Speciale all'art. 9.1, comma 4, nel quale è previsto che la fornitura annuale di energia elettrica debba essere costituita per almeno il 30% + 15% da fonti rinnovabili mediante Garanzie d'Origine, si richiede di incorporare dal valore offerto "SPREAD_EE_DU_FJ" (riportato nel Capitolato Speciale all'art. 11.1 comma 1) il valore delle Garanzie d'Origine dal momento che in primo luogo nel corso del 2018 – 2019 il valore di mercato ad esse associato ha subito fortissime oscillazioni e che in secondo luogo

all'interno di un contratto pluriennale di 10 anni non è possibile quotare correttamente tale parametro dal momento che non vi sono mercati di riferimento per le Garanzie d'Origine su un orizzonte temporale così lungo.

Si propone alternativamente di valorizzare le Garanzie d'Origine, per il 45% della fornitura di Energia Elettrica, secondo i valori riportati sul portale del GME (<https://www.mercatoelettrico.org/It/Esiti/GO/EsitiGOM.aspx>) e nel contempo di considerarle all'interno degli oneri citati nell'art. 11.1, comma 4.

RISPOSTA 187

Quanto esposto non è una richiesta di chiarimento, ma una proposta di revisione degli atti di gara su un vincolo imposto dai CAM e peraltro, a suo tempo, sottoposto a consultazione preliminare di mercato. La base d'asta proposta, infine, è sufficientemente capiente per valorizzare la tariffa in modo prudentiale per l'offerente.

IL DIRIGENTE RUP

(dott. Luigi Moreno Costa)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate*